SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 139º — Numero 249

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 24 ottobre 1998** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

Ministero del lavoro e della previdenza sociale

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

Ministero per le politiche agricole

Ministero dei trasporti e della navigazione

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Università della Basilicata in Potenza

Università della Calabria in Cosenza

Università di Sassari

Università di Cagliari

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 178

Ministero della sanità

98A8988

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 ottobre 1998.

Integrazione al decreto interministeriale 24 dicembre 1997 recante programmazione dei flussi di ingresso per l'anno 1998 di cittadini stranieri non comunitari.

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINSITRI

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il documento programmatico relativo alla politica dell'immigrazione approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 31 luglio 1998 ed emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1998, ai sensi dell'art. 3 del predetto decreto legislativo;

Vista la relazione sul fenomeno della immigrazione irregolare in Italia presentata al Parlamento;

Visto il decreto interministeriale 24 dicembre 1997 e considerata la necessità di aggiornare le quantificazioni degli ingressi previsti;

Considerato che il predetto documento programmatico contiene specifici impegni, nell'ambito del periodo triennale, anche per l'ultima parte dell'anno 1998;

Considerato che la programmazione dei flussi migratori deve tenere conto del fabbisogno di manodopera stimato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il triennio 1998-2000 e, nella fase di prima applicazione della nuova normativa in materia, della presenza in Italia di stranieri che già soddisfano i requisiti richiesti per il rilascio dei permessi di soggiorno per motivi di lavoro e per i quali può definirsi un inserimento lavorativo regolare in conformità del predetto documento programmatico;

Ritenuto di dover emanare un nuovo decreto sui flussi di ingresso per l'anno in corso con carattere d'urgenza affinché si possa disporre dei suoi concreti effetti nell'ultima parte dell'anno 1998;

Sentite le competenti commissioni parlamentari permanenti;

Sentiti il Ministro degli affari esteri, il Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il Ministro dell'industria, commercio e artigianato e il Ministro per la solidarietà sociale.

Decreta:

Art. 1.

È consentito il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale o a carattere atipico, e di lavoro autonomo, a cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero e, alle condizioni prescritte nei successivi articoli 3 e 4, a quelli già presenti in Italia, entro una quota totale massima, nel 1998, aggiuntiva a quella già fissata con il decreto interministeriale 24 dicembre 1997, di 38.000 persone.

Art. 2.

Nell'ambito di tale quota massima è consentito in via preferenziale l'ingresso in Italia di:

a) fino a 3.000 cittadini albanesi, di cui fino a 1.500 tra coloro che hanno accettato il rimpatrio dopo essere stati in Italia, tenuto conto degli accordi bilaterali stipulati con l'Albania;

b) fino a 1.500 cittadini marocchini e fino a 1.500 cittadini tunisini, tenuto conto degli accordi bilaterali finora stipulati con Marocco e Tunisia.

Art. 3.

Sino al 15 dicembre 1998, possono richiedere il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato, anche a carattere stagionale o a carattere atipico, lavoratori stranieri già presenti in Italia prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998 n. 40, previa presentazione alla Questura competente per territorio di apposita domanda corredata da:

a) idonea documentazione circa l'effettiva presenza in Italia prima del 27 marzo 1998;

b) un contratto di lavoro subordinato, a condizioni non inferiori a quelle stabilite dai contratti collettivi di lavoro applicabili, ovvero un contratto di collaborazione, di carattere non occasionale, svolto senza vincolo di subordinazione, in modo prevalentemente personale, coordinato con l'attività del committente, ed avente ad oggetto prestazioni rese con autonomia, quantomeno operativa, a fronte di un corrispettivo non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni analoghe, dalla contrattazione collettiva di settore o della categoria affine, ovvero ai compensi medi in uso per lo stesso ramo di attività lavorativa autonoma. Tali contratti devono recare sottoscrizione autenticata e prevedere la sola condizione sospensiva della concessione del permesso di soggiorno, e devono essere verificati dalla competente Direzione provinciale del lavoro;

c) idonea documentazione circa la sistemazione alloggiativa.

Art. 4.

Sino al 15 dicembre 1998, possono egualmente richiedere il rilascio del permesso soggiorno per motivi di lavoro autonomo lavoratori stranieri già presenti in Italia prima della data di entrata in vigore della legge 6 marzo 1998, n. 40, previa presentazione alla Questura competente per territorio di apposita domanda corredata da:

a) idonea documentazione circa l'effettiva presenza in Italia prima del 27 marzo 1998;

b) idonea documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 26, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero. A tal fine la sussistenza dei requisiti richiesti per lo svolgimento della specifica attività dovrà essere attestata mediante il nulla osta dell'organo competente per l'iscrizione in albi o registri, per il rilascio dell'autorizzazione o licenza o per la ricezione della denuncia di inizio dell'attività;

c) idonea documentazione circa la sistemazione alloggiativa e il possesso delle risorse occorrenti per l'attività da intraprendere. Si prescinde dalla documentazione relativa a dette risorse per l'attività di commercio ambulante.

Art. 5.

Fuori dai limiti quantitativi di cui al presente decreto, quando ricorrono le altre condizioni di cui all'art. 29 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, gli stranieri già presenti in Italia prima della data di entrata in vigore della legge n. 40 del 6 marzo 1998, possono altresì richiedere alla Questura territorialmente competente, sino al 15 dicembre 1998 il permesso di soggiorno per il ricongiungimento familiare con il cittadino straniero già in possesso del permesso di soggiorno per uno dei motivi di cui all'art. 28, commi 1 e 2 del predetto testo unico, ovvero che abbia ottenuto il permesso di soggiorno, di durata non inferiore ad un anno, ai sensi degli articoli 1 o 2 del presente decreto.

Art. 6.

I permessi di soggiorno di cui agli articoli precedenti sono rilasciati previa esibizione del passaporto o altro documento equipollente, ivi compresa l'attestazione di identità rilasciata dalla rappresentanza diplomatica o consolare in Italia del Paese di appartenenza e previa verifica dei presupposti di cui al presente decreto, salvo che si tratti di persone per le quali l'ingresso o il soggiorno nel territorio dello Stato non possono essere consentiti.

Roma, 16 ottobre 1998

Il Presidente: PRODI

98A9302

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 ottobre 1998.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti l'evento sismico che il giorno 9 settembre 1998 ha colpito il territorio delle province di Potenza e Cosenza. (Ordinanza n. 2871).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 settembre 1998 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Potenza e Cosenza colpito dall'evento sismico del giorno 9 settembre 1998;

Vista l'ordinanza n. 2847 del 17 settembre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 220 del 21 settembre 1998;

Vista l'ordinanza n. 2860 dell'8 ottobre 1998;

Ravvisata la necessità di disporre ulteriori misure per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. Le attività di verifica sull'agibilità degli edifici pubblici e privati e di rilevamento dei danni di cui all'articolo 3, comma 1, dell'ordinanza n. 2847/1998 e successive modificazioni vengono eseguite in riferimento alle sole richieste di sopralluogo fatte pervenire dai sindaci dei comuni individuati dall'art. 1 dell'ordinanza n. 2847/1998 e successive integrazioni entro il 15 ottobre 1998 all'unità operativa del Dipartimento della protezione civile operante a Lagonegro.

2. Le regioni Basilicata, Calabria e Campania trasmettono, entro il 31 ottobre 1998, all'unità operativa di cui al comma 1 l'elenco analitico degli edifici pubblici e privati che sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale emesse entro il 15 ottobre 1998, per danni conseguenti al sisma del 9 settembre 1998, nei comuni non ricompresi

nell'elenco di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2847/1998 e successive integrazioni. Completati i rilievi di cui al comma 1, la stessa unità operativa verifica l'entità dei danni e la connessione con l'evento sismico per gli edifici pubblici e privati di cui sopra.

3. All'arti. 6, comma 3, dell'ordinanza n. 2860/1998 le parole «comma 1» sono sostituite con le parole «comma 2».

Art. 2.

1. Il Dipartimento della protezione civile è autorizzato, con oneri a carico del proprio bilancio, a corrispondere al proprio personale direttamente impegnato nelle operazioni di rilevamento danni e fino al 30 novembre 1998 compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso, oltre i limiti previsti dalla normativa vigente. Ai dirigenti cui sono stati affidati specifici compiti viene corrisposto un compenso forfettario fino al 70 per cento dello stipendio base.

2. Le prefetture delle province di Potenza e Cosenza sono autorizzate a corrispondere al proprio personale compensi per lavoro straordinario effettivamente reso in relazione all'emergenza, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa, per il periodo massimo di un mese e nel limite complessivo di 300 ore per la prefettura di Potenza, e di 200 ore per quella di Cosenza. L'onere grava sui fondi assegnati ai prefetti ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza n. 2847/1998.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A9217

ORDINANZA 19 ottobre 1998.

Ulteriori disposizioni urgenti relative agli eventi alluvionali verificatisi nella regione Piemonte. (Ordinanza n. 2872).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, con esclusione del potere di ordinanza di cui all'art. 5 della medesima legge;

Visto l'art. 7, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 1995, n. 560, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1996, n. 74;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61;

Vista l'ordinanza n. 2412 del 15 agosto 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 190 del 16 agosto 1995;

Vista l'ordinanza n. 2452 del 4 luglio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 159 del 9 luglio 1996;

Vista l'ordinanza n. 2618 del 28 giugno 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 152 del 2 luglio 1997;

Vista l'ordinanza n. 2472 del 16 novembre 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 272 del 20 novembre 1996;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi, delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. L'autorizzazione di cui all'art. 2 dell'ordinanza n. 2618 del 28 giugno 1997 è estesa per un ulteriore anno.

2. La conferenza di servizi di cui alle ordinanze n. 2412/1995 e 2452/1996 continua ad operare fino al completamento degli interventi previsti dal piano stralcio PS45.

3. L'onere per le attività di cui al comma 1, quantificato in lire 900 milioni è posto a carico dell'unità previsionale di base 6.2.1.2 «Fondo della protezione civile» (cap. 7615) dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A9218

ORDINANZA 19 ottobre 1998.

Ulteriori disposizioni per fronteggiare i danni conseguenti gli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Imperia, Savona, Genova, La Spezia, Lucca e Prato nel periodo tra il 27 settembre 1998 ed il 2 ottobre 1998. (Ordinanza n. 2873).

IL MINISTRO DELL'INTERNO
DELEGATO AL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 maggio 1996 che delega le funzioni del coordinamento della protezione civile di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225, al Ministro dell'interno;

Visto il proprio decreto in data 5 giugno 1996, con il quale vengono delegate al Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi le funzioni di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 settembre 1998 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Imperia e Savona colpito dagli eventi alluvionali nel periodo 30 settembre - 1° ottobre 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° ottobre 1998 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Lucca e Prato colpito dagli eventi alluvionali nel periodo 28 settembre - 1° ottobre 1998;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 ottobre 1998 concernente la dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio delle province di Genova e la Spezia colpito dagli eventi alluvionali nel periodo dal 30 settembre 1998 al 2 ottobre 1998;

Vista l'ordinanza n. 2853 del 1° ottobre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 235 dell'8 ottobre 1998;

Vista l'ordinanza n. 2854 del 1° ottobre 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 236 del 9 ottobre 1998;

Ravvisata la necessità di disporre ulteriori misure per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita;

Su proposta del Sottosegretario di Stato prof. Franco Barberi delegato per il coordinamento della protezione civile;

Dispone:

Art. 1.

1. L'elenco dei comuni della regione Liguria di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2854/1998 è così sostituito:

Provincia di Imperia:

Bordighera, Camporosso, Diano Marina, Castellaro, Cipressa, Civezza, Costarainera, Imperia, Ospedaletti, Pietrabruna, Pompeiana, Riva Ligure, San Bartolomeo al Mare, San Lorenzo al Mare, Sanremo, Santo Stefano al Mare, Taggia, Terzorio, Vallebona, Vallecrosia e Ventimiglia.

Provincia di La Spezia:

Ameglia, Beverino, Bolano, Brugnato, Calice al Cornoviglio, Carrodano, Follo, Maissana, Monterosso al Mare, Pignone, Riccò del Golfo, Rocchetta Vara, Sesta Godano, Varese Ligure, Vernazza e Zignano.

Provincia di Savona:

Albenga, Andora, Giustenice, Laigueglia e Villanova d'Albenga.

Provincia di Genova:

Avegno, Campomorone, Isola del Cantone, Ronco Scrivia, Valbrenenna e Vobbia.

2. L'elenco dei comuni della regione Toscana di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 2853/1998 è così sostituito:

Provincia di Lucca:

Camaiore, Pietrasanta Massarosa, Forte dei Marmi, Lucca e Viareggio.

Provincia di Prato:

Prato e Montemurlo.

Art. 2.

1. Per gli interventi di cui all'art. 8 dell'ordinanza n. 2854/1998 sono assegnati ai prefetti di Genova e La Spezia rispettivamente le somme di lire 300 milioni e 700 milioni, a carico della disponibilità di cui all'art. 8.

Art. 3.

1. Nei confronti dei soggetti residenti o aventi sede operativa alla data degli eventi calamitosi nei comuni di cui all'art. 1 della presente ordinanza le cui abitazioni e i cui immobili, sede di attività produttive, sono stati oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale, sono sospesi, a decorrere dal 27 settembre 1998 e fino al 31 dicembre 1998, i pagamenti dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, ivi compresa la quota dei contributi a carico dei dipendenti, nonché dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale di cui all'art. 31 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e successive modificazioni. Il versamento delle somme dovute e non corrisposte per effetto della predetta sospensione avviene senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri. Nel caso di versamenti effettuati entro la data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana non si dà luogo al rimborso. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione, valutati in lire 200 milioni sono posti a carico delle disponibilità di cui all'art. 8.

Art. 4.

1. Ai lavoratori dipendenti dai datori di lavoro privati e ai soci lavoratori delle cooperative di lavoro operanti nei comuni individuati dall'art. 1 della presente ordinanza, non rientranti nel campo di applicazione degli interventi ordinari di cassa integrazione, sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto per effetto degli eventi di cui alle premesse, è corrisposta per il periodo di sospensione o di riduzione dell'orario e comunque non oltre il 3 novembre 1998, un'indennità pari al trattamento straordinario di integrazione sala-

riale previsto dalle vigenti disposizioni, ovvero proporzionata alla predetta riduzione di orario, nonché gli assegni per il nucleo familiare ove spettanti.

2. L'indennità di cui al comma 1 è dovuta anche ai lavoratori dipendenti residenti o dimoranti nei territori dei comuni individuati dall'art. 1 della presente ordinanza che, dal 27 settembre al 30 ottobre 1998, siano rimasti impossibilitati a recarsi al lavoro o siano stati costretti a sospendere temporaneamente le prestazioni lavorative per gravi danni alla propria abitazione, per esigenze di assistenza urgente alla famiglia o per impraticabilità delle vie di comunicazione e trasporto. Tale indennità, che non è cumulabile con quella di cui al comma 1, è proporzionata alla riduzione delle prestazioni lavorative, con estensione alla erogazioni degli assegni per il nucleo familiare ove spettanti. L'indennità di cui ai commi 1 e 2 è corrisposta dall'INPS su richiesta del datore di lavoro o, in caso di impossibilità da parte di quest'ultimo, del lavoratore interessato, da produrre entro il 15 novembre 1998.

3. Nei territori dei comuni individuati dall'art. 1 della presente ordinanza, i periodi di trattamento ordinaro di integrazione salariale, compresi tra le date dell'evento calamitoso e il 31 dicembre 1998, non si computano ai fini del calcolo dei periodi massimi di durata stabiliti dalle norme vigenti.

4. Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui al comma 1 si applicano le disposizioni in materia di assorbimento previste dall'art. 7, comma 3, del decreto-legge 24 novembre 1994, n. 646, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1995, n. 22.

5. L'onere relativo, valutato in lire 300 milioni, è posto a carico delle disponibilità di cui all'art. 8.

Art. 5.

1. Nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta che alla data del 27 settembre 1998 avevano il domicilio o la residenza nei comuni di cui all'art. 1 della presente ordinanza le cui abitazioni e i cui immobili sono stati oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilità totale o parziale sono sospesi, a decorrere dal 29 settembre 1998 e fino al 31 dicembre 1998, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti di natura tributaria, connessi all'accertamento e alla riscossione di imposte e tasse, erariali, regionali e locali, nonché i versamenti di entrate aventi natura patrimoniale ed assimilata, dovute all'amministrazione finanziaria e ad enti pubblici anche locali.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nei confronti dei soggetti, anche in qualità di sostituti d'imposta, diversi dalle persone fisiche, aventi sede alla data del 27 settembre 1998 nei comuni di cui all'art. 1 della presente ordinanza, nonché a tutti i soggetti aventi residenza o sede altrove, limitatamente alle obbligazioni che afferiscono in via esclusiva alle attività svolte nelle stesse aree.

3. Indipendentemente dal domicilio fiscale, i sostituti di imposta, a richiesta degli interessati di cui ai commi 1 e 2, non devono operare le ritenute alla fonte nel periodo di sospensione. Le ritenute già operate devono comunque essere versate.

4. La sospensione delle ritenute di cui al comma 3 si applica soltanto per quelle da operare a titolo di acconto ai sensi degli articoli 23, 24 25, 25-*bis*, 28, comma 2, e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. La sospensione non si applica ai soggetti che svolgono attività bancarie o assicurative di cui all'art. 2195, comma 1, n. 4, del codice civile.

5. I redditi dei fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, perché inagibili totalmente o parzialmente per effetto dell'evento calamitoso, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fin dell'IRPEF, dell'IRPEG e dell'ICI fino alla definitiva ricostruzione ed agibilità dei fabbricati stessi, a condizione che alla dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in corso venga allegato un certificato del comune attestante la distruzione ovvero l'inagibilità totale o parziale dei fabbricati. Non si fa luogo al rimborso delle imposte già pagate.

6. Per i soggetti di cui ai commi 1, 2 e 3 e per gli uffici finanziari aventi competenza in uno dei comuni individuati ai sensi dell'art. 1 della presente ordinanza, sono sospesi i termini di prescrizione e decadenza, relativi ai tributi diretti ed indiretti che scadono tra il 27 settembre 1998 ed il 31 dicembre 1998. Sono sospesi, nei confronti dei medesimi soggetti, fino al 31 dicembre 1998, tutti i termini relativi ai procedimenti amministrativi e giurisdizionali in materia fiscale. Per i concessionari della riscossione sono ugualmente sospesi fino al 31 dicembre 1998 i termini per la notifica delle cartelle di pagamento nei confronti dei soggetti di cui ai commi 1 e 2.

7. Con decreto del Ministro delle finanze sono stabilite le modalità per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti non eseguiti per effetto della sospensione. Lo stesso decreto può prevedere rateizzazioni fino ad un massimo di dodici mesi, senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri.

8. Per i tributi di competenza regionale, agli adempimenti di cui al comma 7 provvede la regione.

Art. 6.

1. I soggetti residenti nei comuni individuati dall'articolo 1 della presente ordinanza e dall'art.1 dell'ordinanza n. 2853/1998 le cui abitazioni sono state oggetto di ordinanze sindacali di sgombero per inagibilità totale o parziale sono esonerati fino al 31 dicembre 1998 dal pagamento delle quote di partecipazione alla spesa del Servizio sanitario nazionale. Il relativo onere, valutato

in lire 250 milioni, è posto a carico delle disponibilità di cui all'art. 8. Il Dipartimento della protezione civile provvede a trasferire i fondi su richiesta documentata delle regioni Liguria e Toscana.

Art. 7.

1. I soggetti residenti nei comuni individuati dall'articolo 1 della presente ordinanza, le cui abitazioni principali siano state oggetto di ordinanza di sgombero a seguito di inagibilità parziale o totale, possono, a domanda, essere dispensati dal servizio militare di leva o dal servizio civile e, se già in servizio, ottenere il congedo anticipato.

2. Gli enti locali possono utilizzare, fino al 30 settembre 1999, per le esigenze dei propri uffici connesse all'attuazione degli interventi conseguenti gli eventi alluvionali verificatisi dal 27 settembre al 2 ottobre 1998, i residenti interessati al servizio militare di leva od al servizio civile in possesso di specifiche professionalità.

3. Le esigenze di cui al comma 2 del presente articolo devono essere comunicate da parte degli uffici tecnici alle rispettive prefetture competenti per territorio, con l'indicazione delle unità e delle professionalità richieste, al fine di consentire l'esame e la definizione d'intesa tra le prefetture stesse ed il comando della regione militare interessata che assegneranno i giovani previa acquisizione del loro assenso e tenendo conto delle professionalità e delle attitudini individuali.

Art. 8.

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente ordinanza, stimati complessivamente in lire 1.750 milioni, si provvede con le disponibilità dell'unità previsionale di base 6.2.1.1 cap. 7603 del Centro responsabilità 6 dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 1998.

2. Le prefetture delle province di cui all'art. 1 sono autorizzate a corrispondere al proprio personale compensi per lavoro straordinario effettivamente reso in relazione all'emergenza, oltre i limiti previsti dalla vigente normativa, per il periodo massimo di un mese e nel limite complessivo di 300 ore per le prefetture di Lucca, Imperia e La Spezia e di 200 ore per quelle di Genova, Savona e Prato. L'onere grava sui fondi assegnati ai prefetti ai sensi della presente ordinanza e delle ordinanze n. 2853/1998, n. 2854/1998.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 1998

Il Ministro: NAPOLITANO

98A9219

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 22 ottobre 1998.

Rettifica del prezzo della specialità medicinale per uso umano denominata «Levoxacin».

IL DIRIGENTE GENERALE

DELL'UFFICIO PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE COMUNITARIE ED ALTRI ADEMPIMENTI DEL DIPARTIMENTO PER LA VALUTAZIONE DEI MEDICINALI E LA FARMACOVIGILANZA

Visto il decreto AIC/UAC n. 218/1997 del 4 marzo 1998 con il quale la società Glaxo Wellcome S.p.a. con sede legale e domicilio fiscale in via A. Fleming, 2, 37135 Verona, è stata autorizzata ad immettere in commercio la specialità medicinale Levoxacin con le specialità di seguito indicate:

LEVOXACIN:

«250» 5 compresse film rivestite 250 mg;

AIC n. 033940014 (in base 10), 10CSKG (in base 32);

LEVOXACIN:

«250» 10 compresse film rivestite 250 mg;

AIC n. 033940026 (in base 10), 10CSKU (in base 32);

LEVOXACIN:

«500» 5 compresse film rivestite 500 mg;

AIC n. 033940038 (in base 10), 10CSL6 (in base 32);

LEVOXACIN:

«500» 7 compresse film rivestite 500 mg;

AIC n. 033940040 (in base 10), 10CSL8 (in base 32);

LEVOXACIN:

«500» 10 compresse film rivestite 500 mg;

AIC n. 033940053 (in base 10), 10CSLP (in base 32);

LEVOXACIN:

«500» 1 flac. 100 ml soluzione per infusione;

AIC n. 033940065 (in base 10), 10CSM1 (in base 32),

classe C ai sensi del decreto ministeriale 5 luglio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il 20 luglio 1996;

Visto il decreto AIC/UAC n. 47/1998 del 9 luglio 1998 con il quale le confezioni:

«250» 5 compresse film rivestite 250 mg;

«500» 5 compresse film rivestite 500 mg,

sono state classificate ai sensi della legge n. 537/1993 e n. 449/1997;

Considerato che nella seduta del 13 ottobre 1998 la Commissione unica del farmaco ha preso atto che nel verbale del 9-10 giugno 1998 i prezzi della specialità delle confezioni indicate nella parte dispositiva sono stati trascritti erroneamente e pertanto ha proceduto alla rettifica;

Considerato che occorre pertanto procedere alla rettifica del decreto di classificazione citato;

Decreta:

Art. 1.

Il prezzo della specialità medicinale Levoxacin, nelle confezioni di seguito indicate è rettificato come segue:

LEVOXACIN:
«250» 5 compresse film rivestite 250 mg;
AIC n. 033940014 (in base 10), 10CSKG (in base 32);
classe «A»;
prezzo ex factory di L. 15.700 + IVA;
prezzo al pubblico di L. 25.950 compresa IVA;

LEVOXACIN:
«500» 5 compresse film rivestite 500 mg;
AIC n. 033940038 (in base 10), 10CSL6 (in base 32);
classe «A»;
prezzo ex factory di L. 32.500 + IVA;
prezzo al pubblico di L. 53.650 compresa IVA;

Art. 2.

Il presente decreto, che ha effetto dal giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, è notificato alal società titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale.

Roma, 22 ottobre 1998

Il capo del Dipartimento: MARTINI

98A9303

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 13 ottobre 1998.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale I.V.A. di Bari.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e di decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. n. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota del giorno 24 settembre 1998, prot. n. 1381, con la quale l'ufficio provinciale I.V.A. di Bari ha comunicato l'irregolare funzionamento dell'Ufficio medesimo nei giorni 25, 26 e 28 settembre 1998 a causa di esigenze operative connesse all'attivazione degli uffici delle entrate;

Decreta:

L'irregolare funzionamento dell'ufficio provinciale I.V.A. di Bari è accertato nei giorni 25, 26 e 28 settembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 13 ottobre 1998

p. *Il direttore regionale:* BALDUCCI

98A9242

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 24 settembre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRETTORE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ORISTANO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visti i verbali delle ispezioni ordinarie eseguite nei confronti delle società cooperative appresso indicate da cui risulta che le medesime trovansi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Acquisito il parere del comitato centrale per le cooperative di cui all'art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, espresso nella riunione del 28 aprile 1998.

Decreta:

Le società cooperative sottoelencate sono sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

1) società cooperativa «Sa Diga» a r.l., con sede in Ula Tirso (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Michele Davino, in data 24 ottobre 1983, repertorio n. 98944, registro società n. 814, tribunale di Oristano, B.U.S.C. n. 729/201370;

2) società cooperativa «Servizi S. Isidoro», con sede in San Nicolò D'Arcidano (Oristano), costituita per rogito notaio dott. De Magistris Carlo Mario, in data 28 luglio 1990, repertorio n. 5024, registro società n. 4411, tribunale di Oristano, B.U.S.C. n. 989/249910;

3) società cooperativa «Mutua assicuratrice bestiame», con sede in Ardauli (Oristano), costituita per rogito notaio dott. Benedetto Mura in data 18 settembre 1966, repertorio n. 15462, registro società n. 1064, tribunale di Oristano, B.U.S.C. n. 242/98266.

Oristano, 24 settembre 1998

Il direttore reggente: MASSIDDA

98A9175

DECRETO 30 settembre 1998.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Il Bosco», in Roma.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
DI ROMA

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400;

Visto l'art. 18 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;

In applicazione del decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996 di decentramento alle direzioni provinciali del lavoro-Servizio politiche del lavoro degli scioglimenti senza liquidatore di società cooperativa;

Visto il verbale di ispezione ordinaria effettuata nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima travasi nelle condizioni previste dai precitati articoli 2544 e art. 18 della legge n. 59/1992.

Decreta:

La società cooperativa edilizia sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e art. 2 legge 17 luglio 1975, n. 400 e art. 18 legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Società cooperativa edilizia «Il Bosco» con sede in Roma, costituita per rogito notaio dott. Michele Di Ciommo in data 29 settembre 1987, repertorio 43810, registro società n. 10861/87, tribunale di Roma, BUSC n. 30227/230517.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio publicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

Roma, 30 settembre 1998

Il dirigente: PIRONOMONTE

98A9196

DECRETO 2 ottobre 1998.

Scioglimento della società cooperativa «Belvedere», in Lauria.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 del codice civile, primo comma, parte prima, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro, l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/1997 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione degli affari generali e del personale div. I;

Riconosciuta la propria competenza;

Viste la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il verbale d'ispezione ordinaria effettuata alla società cooperativa edilizia appresso indicata da cui risulta che la stessa si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile della seguente società cooperativa:

società cooperativa «Belvedere», con sede in Lauria, costituita per rogito notaio dott. Guarino Franco, in data 22 maggio 1976, registro società n. 226 del tribunale di Lagonegro, B.U.S.C. n. 978.

Potenza, 2 ottobre 1998

Il dirigente reggente: GRIPPA

98A9176

DECRETO 2 ottobre 1998.

Scioglimento di alcune società cooperative.

IL DIRIGENTE
DELLA DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO DI POTENZA

Visto l'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile, il quale prevede che le società cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi che non hanno depositato in tribunale, nei termini prescritti, i bilanci relativi, agli ultimi due anni sono sciolti di diritto e perdono la personalità giuridica;

Considerato che, ai sensi del predetto art. 2544 codice civile, primo comma, parte prima, l'autorità amministrativa di vigilanza ha il potere di disporre lo scioglimento di cui trattasi;

Atteso che l'autorità amministrativa di vigilanza per le società cooperative ed i loro consorzi si identifica con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale e che quest'ultimo, con decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, ha decentrato agli uffici provinciali del lavoro ora direzione provinciale del lavoro l'adozione nei confronti di tali sodalizi del provvedimento di scioglimento senza nomina di liquidatore a norma del citato art. 2544 del codice civile;

Vista la circolare n. 42/97 del 21 marzo 1997 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione degli affari generali e del personale - Divisione I;

Riconosciuta la propria competenza;

Vista la legge del 17 luglio 1975, n. 400, e la circolare n. 161 del 28 ottobre 1975 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visti i verbali d'ispezione ordinaria effettuate alle società cooperative edilizie appresso indicate da cui risulta che le stesse si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2544, primo comma, seconda parte, del codice civile;

Decreta

lo scioglimento, senza nomina di liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile delle seguenti società cooperative:

1) società cooperativa «Gamma», con sede in Barile, costituita per rogito notaio dott. Giuratrabbocchetti Consalvo in data 16 ottobre 1982, registro società n. 947 del tribunale di Melfi, BUSC n. 1620;

2) società cooperativa «Centauro», con sede in Lagonegro, costituita per rogito notaio dott. De Monte Giovanni in data 13 febbraio 1979, registro società n. 311 del tribunale di Lagonegro, B.U.S.C. n. 1540.

Potenza, 2 ottobre 1998

Il dirigente reggente: GRIPPA

98A9201

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 9 ottobre 1998.

Menzioni qualificative che accompagnano la denominazione di vendita dei funghi secchi.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, recante le norme quadro in materia di raccolta e di commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, con il quale è stato adottato il regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati ed in particolare l'art. 5, comma 6, ai sensi del quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato deve stabilire le menzioni qualificative che devono accompagnare la denominazione di vendita dei funghi secchi;

Ritenuta la necessità di ottemperare a tale obbligo;

Vista la notifica effettuata ai servizi della Commissione europea ai sensi della direttiva n. 83/189/CE e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. La denominazione di vendita dei funghi porcini secchi deve essere accompagnata dalle menzioni qualificative qui di seguito riportate:

a) «*extra*», se rispondono alle seguenti caratteristiche:

1) presentazione: solo fette e/o sezioni di cappello e/o di gambo, complete all'atto del confezionamento, in quantità non inferiore al 60% della quantità del prodotto finito;

colore della carne all'atto del confezionamento: da bianco a crema;

eventuale presenza di briciole provenienti solo da frammenti di manipolazione;

2) requisiti: tramiti di larve: non più del 10% m/m;

imenio annerito: non più del 5% m/m;

b) «*speciali*», se rispondono alle seguenti caratteristiche:

1) presentazione: sezioni di cappello e/o di gambo;

colore della carne all'atto del confezionamento: da crema a nocciola;

presenza di briciole provenienti solo da frammenti di manipolazione;

2) requisiti: tramiti di larve: non più del 15% m/m;

imenio annerito: non più del 10% m/m;

c) «*commerciali*», se rispondono alle seguenti caratteristiche:

1) presentazione: sezioni di fungo anche a pezzi con briciole: non più del 15% m/m;

colore della carne all'atto del confezionamento: da marrone chiaro a marrone scuro (presenza di briciole provenienti da frammenti di manipolazione);

2) requisiti: tramiti di larve: non più del 25% m/m;

imenio annerito: non più del 20% m/m;

d) «*briciole*», se rispondono alle seguenti caratteristiche:

1) presentazione: frammenti di sezioni di fungo tali da consentire l'identificazione della specie di appartenenza;

2) requisiti: tramiti di larve: non più del 25% m/m;

imenio annerito: non più del 20% m/m.

e) «*in polvere*», se ottenuti dalla macinazione di funghi porcini secchi: devono presentare un contenuto di umidità non superiore a 9% m/m.

2. I funghi porcini secchi, provenienti da altri Paesi dell'Unione europea o originari di Paesi aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, possono essere commercializzati anche con altre menzioni qualificative purché stabilite dalle legislazioni vigenti nei Paesi di provenienza.

3. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore centottanta giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 ottobre 1998

Il Ministro: BERSANI

98A9189

MINISTERO PER LE POLITICHE AGRICOLE

DECRETO 29 settembre 1998.

Approvazione del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva «Monti Iblei».

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 169, relativa alla disciplina per il riconoscimento della denominazione di origine controllata degli oli di oliva vergini ed extravergini;

Visto il decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, recante norme di attuazione della citata legge;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio concernente la protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta dell'olio extravergine di oliva «Monti Iblei», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento

(CEE) n. 2081/92, in quanto denominazione consacrata dall'uso e preesistente l'entrata in vigore della normativa comunitaria di settore;

Considerato che l'art. 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 169, sopracitata prevede che il riconoscimento delle denominazioni di origine e l'approvazione dei relativi disciplinari di produzione vengano effettuati con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste anche per dare adeguata informazione agli interessati;

Vista la proposta del disciplinare di produzione dell'olio extravergine di oliva «Monti Iblei», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 249 del 24 ottobre 1995;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, che istituisce il Ministero per le politiche agricole in qualità di centro di riferimento degli interessi nazionali in materia di politiche agricole, forestali e agroalimentari con particolare riguardo alla attribuzione di compiti di tutela della qualità dei prodotti agroalimentari;

Considerato che la denominazione di origine protetta «Monti Iblei» per l'olio extravergine di oliva è stata registrata ai sensi del richiamato regolamento della Commissione n. 2325 del 24 novembre 1997, nel quadro della procedura semplificata dell'art. 17, regolamento (CEE) 2081/92, e che tale procedura non prevede la pubblicazione del relativo disciplinare di produzione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea;

Ritenuto che, in considerazione di quanto esposto, sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata per l'olio extravergine di oliva «Monti Iblei» affinché le disposizioni, contenute nel disciplinare di produzione approvato in sede comunitaria, siano accessibili, per informazione *erga-omnes,* sul territorio italiano;

Decreta:

Articolo unico

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dell'olio extravergine di oliva «Monti Iblei», registrata in sede comunitaria, nell'ambito delle «Denominazioni di origine protetta» dell'Unione europea, riservata all'olio extravergine di oliva, con regolamento (CE) n. 2325/97 della Commissione dell'Unione europea, è riportato in allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

I produttori che intendano porre in commercio l'olio extravergine di oliva con la denominazione di origine controllata «Monti Iblei» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, anche la menzione «Denominazione di origine protetta» in conformità dell'art. 8 del regolamento (CEE) 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 29 settembre 1998

Il Ministro: PINTO

ALLEGATO

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DELLA DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA DELL'OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA «MONTI IBLEI».

Art. 1.

Denominazione

La denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata obbligatoriamente da una delle seguenti menzioni geografiche: «Monte Lauro», «Val d'Anapo», «Val Tellaro», Frigintini», «Gulfi», «Valle dell'Irminio», «Calatino», «Trigona-Pancali», è riservata all'olio extravergine di oliva rispondente alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Varietà di olivo

1. La denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Monte Lauro», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Tonda Iblea presente negli oliveti in misura non inferiore al 90%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 10%.

2. La denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val d'Anapo», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Tonda Iblea presente negli oliveti in misura non inferiore al 60%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40%.

3. La denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val Tellaro», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Moresca presente negli oliveti in misura non inferiore al 70%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 30%.

4. La denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Frigintini», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Moresca presente negli oliveti in misura non inferiore al 60%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40%.

5. La denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Gulfi», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Tonda Iblea presente negli oliveti in misura non inferiore al 90%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 10%.

6. La denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Valle dell'Irminio», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Moresca presente negli oliveti in misura non inferiore al 60%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40%.

7. La denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Calatino», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Tonda Iblea presente negli oliveti in misura non inferiore al 60%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40%.

8. La denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Trigona Pancali», è riservata all'olio extravergine di oliva ottenuto dalla varietà di olivo Nocellara Etnea presente negli oliveti in misura non inferiore al 60%. Possono concorrere altre varietà fino al limite massimo del 40%.

Art. 3.

Zona di produzione

1. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 comprende, nell'ambito del territorio amministrativo delle province di Siracusa, Ragusa e

Catania, i territori olivati dei sottoelencati comuni atti a conseguire le produzioni con le caratteristiche qualitative previste nel presente disciplinare di produzione:

Siracusa:

Buccheri, Buscemi, Canicattini Bagni, Carlentini, Cassaro, Ferla, Francofonte, Lentini, Melilli, Pachino, Palazzolo Acreide, Noto, Rosolini, Siracusa, Solarino, Sortino.

Ragusa:

Acate, Comiso, Chiaramonte Gulfi, Giarratana, Modica, Monterosso Almo, Ispica, Ragusa, Santa Croce Camerina, Scicli, Vittoria.

Catania:

Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mineo, Vizzini, Mazzarrone.

2. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Monte Lauro», comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Buccheri, Buscemi, Cassaro, Ferla.

3. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val d'Anapo», comprende tutto o in parte, l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Sortino, Palazzolo Acreide, Canicattini Bagni, Siracusa, Floridia, Solarino, Noto. Tale territorio è così delimitato:

da una linea che, partendo a nord nel punto di incontro fra i territori comunali di Sortino, Ferla e Carlentini, segue in direzione est il confine dei comuni di Carlentini e Melilli fino all'intersezione con la s.p. n. 76 «Diddino-Monte Climiti-Dariazza» dentro il territorio comunale di Siracusa. La linea, dal ponte Diddino, in direzione sud, costeggia la riva destra del fiume Anapo fino alla stradella interpoderale che collega le case Palazzelli, la masseria Fredura con la s.s. n. 124; attraversa tale strada al km 112 e, sempre in direzione sud, si collega con la strada interpoderale che unisce la s.s. 124 con la s.p. 14 «Fusco-Canicattini Bagni-Passo Ladro» al km 9, collegando la masseria Cardinale, attraverso il vallone Cefalino, con la masseria Papeo, masseria S. Francesco, Benali di sotto, masseria Perrota e fondo Busacca. Quindi segue dal km 9 al km 11 la s.p. 14, dove prosegue sempre in direzione sud sulla s.p. n. 12 «Floridia Grotta Perciata Cassibile» fino alla strada interpoderale che dalle case Nava porta fino al confine con il territorio di Noto; da qui segue, ancora in direzione sud, lungo il confine tra i comuni di Noto e Siracusa, fino ad intersecare il fiume Cassibile. Da qui prosegue in direzione ovest-nord lungo il confine tra i comuni di Noto e Avola fino alla s.p. n. 4 «Avola-Manchisi» fino alla intersezione con la s.s. n. 287 dove coincide con la delimitazione della menzione geografica «Val Tellaro» di cui ne segue il limite in direzione nord abbracciando l'intero territorio del comune di Palazzolo; prosegue lungo il confine tra i comuni di Palazzolo, Giarratana, Buscemi, Cassaro e Ferla ricongiungendosi a nord al punto dove la delimitazione ha avuto inizio.

4. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val Tellaro», interessa le colline sud-orientali dei Monti Iblei e comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Rosolini, Noto, Ispica, Modica, Pachino. Tale territorio è così delimitato:

da una linea che partendo a sud, sulla s.p. n. 49 che da Ispica conduce a Pachino, ed esattamente sul ponte di Passo Corrado, segue, in direzione est, lungo la stessa s.p. fino all'incrocio con la s.p. n. 100 «Burgio-Luparello», da dove prosegue fino alla trazzera «Burgio-Prevuta» e da qui, verso est, lungo la strada consortile «Coste S. Ippolito» fino ad arrivare alla s.p. n. 85 «Marzameni-Chiaramida» che percorre fino alla strada comunale esterna «Pianetti-Serbatoio»; da qui costeggia il perimetro urbano di Pachino sul lato nord-ovest fino alla strada comunale esterna «via Vecchia-Guastalla» fino ad incontrare la s.p. n. 85 «Marzameni-Chiaramida» e da qui procede verso est fino all'incrocio con la s.p. n. 19 «Pachino-Noto» che segue in direzione nord fino ad incontrare la linea ferroviaria «Noto-Pachino» che costeggia lungo il lato ovest fino a reincontrare la s.p. n. 19 «Pachino-Noto»; segue tale strada in direzione nord fino alla piazzetta «S. Corrado» nel centro urbano di Palazzolo Acreide. Da qui, in direzione nord, percorre la s.s. n. 287 che collega Noto con Palazzolo Acreide fino all'incrocio della stessa strada con il confine tra i comuni di Noto e Palazzolo Acreide, da dove prosegue in direzione ovest lungo il confine tra il comune di Palazzolo Acreide e il comune di Noto fino ad incontrare il fiume «Tellaro». Da qui procede in direzione sud lungo il fiume «Tellaro» fino ad incontrare la s.p. n. 22 «Prainito-Renna» e percorre la stessa strada fino ad incontrare la s.p. n. 17 «Favarotta-Ritellini» fino a Cozza Rosa da dove segue lungo il confine tra le province di Siracusa e Ragusa fino ad arrivare al ponte «Favarotta», da dove continua sulla strada comunale «Commaldo-Superiore» fino al confine tra il comune di Rosolini ed il comune di Ispica, percorre la strada per «Cava d'Ispica» fino alla «Bettola del Capitano», bivio con la s.s. n. 115, da dove prosegue sulla stessa statale fino all'incrocio di «Beneventano» e poi al bivio per «Zappulla» e poi sulla s.p. n. 45 «Bugilfezza-Pozzallo» fino alla strada comunale «Graffetta» fino all'incrocio tra i comuni di Pozzallo e Modica, segue lungo lo stesso confine in direzione est e lungo il confine tra il comune di Pozzallo ed il comune di Ispica fino ad incrociare la s.p. n. 46 «Pozzallo-Ispica» che percorre fino all'incrocio con la strada ferrata in contrada «Garzalla» e da qui, lungo la strada comunale esterna denominata «Nardella», si prosegue fino alla «Bufali-Marza» che si percorre fino ad incontrare il ponte sul «Fosso Bufali» e da qui, lungo il «Fosso Bufali», si prosegue fino ad incontrare la s.p. n. 49 «Ispica-Pachino» che si segue in direzione est fino a giungere al confine con la provincia di Siracusa al «Passo Corrado», punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.

5. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Frigintini», comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Ragusa, Modica, Rosolini. Tale territorio è cosi delimitato:

da una linea che partendo a sud sulla s.s. 115, precisamente dalla «Bettola del Capitano» segue, in direzione nord-est tutto il confine ovest della zona «Val Tellaro» fino al limite di provincia tra Ragusa e Siracusa sito in c.da da Cozzo Scozzaria. Quindi percorre i confini sud dei territori comunali di Giarratana e Monterosso Almo fino ad incrociare i confini dei territori comunali di Monterosso Almo-Chiaramonte Gulfi e Ragusa, da dove continua lungo il confine comunale di Chiaramonte con Ragusa fino ad intersecare la s.p. n. 62 che segue fino al bivio Maltempo dove prosegue lungo la s.p. n. 10 fino alla s.s. n. 115 fino al centro abitato di Ragusa, da dove prosegue sulla s.s. n. 115 vecchio tracciato, raggiunge ed oltrepassa il centro abitato di Modica per ricongiungersi alla «Bettola del Capitano», punto da dove la delimitazione ha avuto inizio.

6. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Gulfi», comprende l'intero territorio amministrativo dei seguenti comuni: Chiaramonte Gulfi, Monterosso Almo, Giarratana.

7. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Valle dell'Irminio», comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Ragusa, Scicli, Comiso, Vittoria, Acate, Modica, Santa Croce Camerina. Tale territorio è cosi delimitato:

da una linea che, partendo a sud dal bivio di c.da Zappulla, raggiunge in direzione sud la s.p. Modica-Sampieri e prosegue fino al bivio della strada Scicli-Pozzallo, da dove prosegue sulla strada consortile Guarnieri e giunge alla casa cantoniera della s.p. Scicli-Sampieri. Prosegue quindi, lungo la stessa consortile fino a raggiungere la provinciale e il passaggio a livello; continua lungo la ferrovia fino al rione Jungi di Scicli dove imbocca la s.p. Scicli-Donnalucata fino alla strada consortile «l'Andolina-Piano Corvaia-Cudiano» che percorre fino alla s.p. Scicli-S. Croce Camerina. Da S. Croce Camerina imbocca, in direzione nord, la s.p. per Comiso fino al km 8 dove

continua sulla s.p. per Vittoria che percorre fino all'incrocio con la nuova strada comunale che, attraversando la Cooperativa «Agri Sud», conduce allo stradale Vittoria-Scoglitti; superato l'incrocio prosegue fino allo stradale dell'Alcerito e continua fino allo stradale del Macchione per immettersi sulla strada comunale che conduce alla s.s. n. 115 e alla ferrovia, da dove prosegue in direzione nord-est fino al limite di provincia con Caltanissetta e in direzione est segue tutto il confine con la provincia di Catania fino a raggiungere il confine con la zona «Gulfi» che percorre fino ad incontrare il confine ovest della zona «Frigintini»; segue, in direzione sud tutto questo confine fino a ricongiungersi al bivio per Zappulla sulla provinciale Modica-Pozzallo, punto dal quale la delimitazione ha avuto inizio.

8. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Calatino», comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Caltagirone, Grammichele, Licodia Eubea, Mineo, Vizzini, S. M. di Ganzaria, Mazzarrone.

Tale territorio è così delimitato:

da una linea che: a sud segue il confine della provincia di Catania con la provincia di Ragusa e Siracusa fino alla s.s. 194; a ovest segue il confine della provincia di Catania con la provincia di Caltanissetta e prosegue con il confine del territorio di S. M. di Ganzaria con il comune di S. Cono, a nord segue Fiume Tempio-Pietrarossa-Margherita-Ferro sino alla s.s. 417 Catania-Gela; a est segue la s.s. 194 fino al bivio di Vizzini scalo, strada provinciale del bivio Vizzini scalo fino alla s.s. 417, e da qui fino al fiume Ferro.

9. La zona di produzione delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Trigona Pancali», comprende, tutto o in parte, il territorio amministrativo dei seguenti comuni: Francofonte, Lentini, Carlentini, Melilli. Tale territorio è così delimitato:

da una linea che, partendo a sud lungo il confine tra i comuni di Melilli e Sortino; in corrispondenza della s.p. n. 30 «Sotto Melilli-Sortino», percorre la stessa provinciale in direzione nord-est, costeggia il lato ovest e nord del centro urbano di Melilli e dalla periferia nord dello stesso comune segue lungo la strada comunale che conduce sulla s.p. n. 95 «Priolo-Lentini» in prossimità del km 151. Prosegue, quindi, sulla stessa provinciale in direzione nord fino al confine tra il comune di Melilli e il comune di Augusta; segue lo stesso confine fino alla trazzera che dalla contrada «Costa Arita», procedendo verso nord e costeggiando le case «Rasolo» e le case «Pandolfi», arriva al nuovo confine tra il comune di Melilli e il comune di Augusta; continua lungo lo stesso confine in direzione nord fino ad incontrare il fiume Mulinello. Da qui prosegue verso ovest lungo il fiume Mulinello e incontra la s.p. n. 95 «Priolo-Lentini» in prossimità del km 140; segue, quindi, la stessa provinciale fino alla periferia sud del centro urbano di Carlentini che oltrepassa e prosegue lungo la provinciale che collega i comuni di Carlentini e Lentini; prosegue verso ovest lungo il confine territoriale dei due comuni predetti fino ad incontrare il fiume Zena. La linea continua lungo la riva ovest del fiume Zena e procede verso nord fino ad incontrare la s.p. in prossimità del ponte Reina e la s.p. che da Lentini va a Scordia e da qui segue lungo il confine tra il comune di Francofonte e il comune di Militello, quindi tra il comune di Francofonte e il comune di Vizzini, tra Francofonte e Buccheri, tra Ferla e Carlentini e prosegue poi lungo il confine tra il comune di Sortino, Carlentini e Melilli fino ad incontrare la s.p. n. 30 «Sotto Melilli-Sortino» nel punto ove la delimitazione ha avuto inizio.

Art. 4.

Caratteristiche di coltivazione

1. Le condizioni ambientali e di coltura degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 devono essere quelle tradizionali e caratteristiche della zona e, comunque, atte a conferire alle olive ed all'olio derivato le specifiche caratteristiche qualitative. Sono, pertanto, da ritenere idonei unicamente gli oliveti situati a una altitudine compresa tra 80 e 700 metri slm e ricadenti nell'areale di produzione delle valli, dette localmente «cave», che si alternano agli altipiani del massiccio dei Monti Iblei, i cui terreni sono di origine calcarea, risalente al Miocene, tranne che nella zona del «Calatino» dove i terreni hanno origine silicia con venature di vulcaniti.

2. I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli tradizionalmente usati o, comunque, atti a non modificare le caratteristiche delle olive e dell'olio. I sesti di impianto variano da metri 7x7 a 12x12 metri.

3. La difesa fitosanitaria degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 deve essere effettuata secondo le modalità definite nei programmi di lotta guidata.

4. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive: «Valle dell'Irminio», «Val Tellaro», «Trigona-Pancali», deve essere effettuata tra il 20 settembre e il 30 ottobre di ogni anno.

5. La raccolta delle olive destinate alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata da una delle seguenti menzioni geografiche aggiuntive: «Gulfi», «Frigintini», «Calatino», «Monte Lauro», «Val d'Anapo», deve essere effettuata tra il 20 ottobre e il 15 gennaio di ogni campagna oleicola.

6. La raccolta delle olive deve essere effettuata direttamente dall'albero a mano o con mezzi meccanici.

7. La produzione massima di olive degli oliveti destinati alla produzione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 non può superare kg 10.000 per ettaro per gli impianti intensivi. La resa massima delle olive in olio non può superare il 18%.

8. Anche in annate eccezionalmente favorevoli la resa dovrà essere riportata attraverso accurata cernita purché la produzione globale non superi di oltre il 20% i limiti massimi sopra indicati.

9. La denuncia di produzione delle olive deve essere presentata secondo le procedure previste dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in unica soluzione.

10. Alla presentazione della denuncia di produzione delle olive e della richiesta di certificazione di idoneità del prodotto, il richiedente deve allegare la certificazione rilasciata dalle associazioni dei produttori olivicoli ai sensi dell'art. 5, punto 2, lettera *a),* della legge 5 febbraio 1992, n. 169, comprovante che la produzione e la trasformazione delle olive sono avvenute nella zona delimitata dal disciplinare di produzione.

Art. 5.

Modalità di oleificazione

1. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Monte Lauro», comprende il territorio amministrativo dei comuni delimitato al punto 2 dell'art. 3.

2. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val d'Anapo», comprende il territorio amministrativo dei comuni delimitato al punto 3 dell'art. 3.

3. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val Tellaro», comprende il territorio amministrativo dei comuni delimitato al punto 4 dell'art. 3.

4. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val Frigintini», comprende il territorio amministrativo dei comuni delimitato al punto 5 dell'art. 3.

5. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Gulfi»; comprende il territorio amministrativo dei comuni delimitato al punto 6 dell'art. 3.

6. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Valle dell'Irminio», comprende il territorio amministrativo dei comuni delimitato al punto 7 dell'art. 3.

7. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Calatino», comprende il territorio amministrativo dei comuni delimitato al punto 8 dell'art. 3.

8. La zona di oleificazione dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Trigona-Pancali», comprende il territorio amministrativo al punto 9 dell'art. 3.

9. Le operazioni di oleificazione devono essere effettuate entro e non oltre i due giorni successivi alla raccolta.

10. Per l'estrazione dell'olio sono ammessi soltanto processi meccanici atti a produrre oli che presentino il più fedelmente possibile le caratteristiche peculiari originarie del frutto.

Art. 6.

Caratteristiche al consumo

1. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Monte Lauro», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde;

odore: di fruttato medio con media sensazione di erba;

sapore: fruttato con sensazione media di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: > = 7

numero perossidi: < = 12 meq02/Kg.

K232 < = 1,20

K270 < = 0,15

esenale > = 25 p.p.m.

polifenoli totali > = 150 p.p.m.

2. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val d'Anapo», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde;

odore: di frttato leggero con media sensazione di erba;

sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: > = 6,5

numero perossidi: < = 12 meq02/Kg.

K232 < = 1,50

K270 < = 0,15

esenale > = 25 p.p.m.

polifenoli totali > = 120 p.p.m.

3. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Val Tellaro», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde;

odore: di fruttato medio con leggera sensazione di erba;

sapore: fruttato con sensazione media di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: > = 7

numero perossidi: < = 12 meq02/Kg.

K232 < = 1,20

K270 < = 0,15

esenale > = 25 p.p.m.

polifenoli totali > = 150 p.p.m.

4. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Frigintini», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde;

odore: di fruttato intenso con media sensazione di erba;

sapore: fruttato con sensazione media di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: > = 7

numero perossidi: < = 10 meq02/Kg.

K232 < = 1,00

K270 < = 0,15

esenale > = 25 p.p.m.

polifenoli totali > = 150 p.p.m.

5. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Gulfi», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde;

odore: di fruttato intenso con media sensazione di erba;

sapore: fruttato con sensazione media di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: > = 7

numero perossidi: < = 10 meq02/Kg.

K232 < = 1,50

K270 < = 0,15

esenale > = 25 p.p.m.

polifenoli totali > = 150 p.p.m.

6. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Valle dell'Irminio», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde;

odore: di fruttato leggero con leggera sensazione di erba;

sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,65 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: > = 6,5

numero perossidi: < = 10 meq02/Kg.

K232 < = 1,20

K270 < = 0,15

esenale > = 25 p.p.m.

polifenoli totali > = 120 p.p.m.

7. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Calatino», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde;

odore: di fruttato leggero con media sensazione di erba;

sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,6 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: > = 6,5

numero perossidi: < = 12 meq02/Kg.

K232 < = 1,50

K270 < = 0,15

esenale > = 25 p.p.m.

polifenoli totali > = 120 p.p.m.

8. All'atto dell'immissione al consumo l'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata «Monti Iblei», accompagnata dalla menzione geografica «Trigona-Pancali», deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: verde;

odore: di fruttato medio con leggera sensazione di erba;

sapore: fruttato con sensazione leggera di piccante;

acidità massima totale espressa in acido oleico, in peso, non superiore a grammi 0,5 per 100 grammi di olio;

punteggio al Panel test: > = 6,5

numero perossidi: < = 10 meq02/Kg.

K232 < = 2,00

K270 < = 0,12

esenale > = 25 p.p.m.

polifenoli totali > = 120 p.p.m.

9. Altri parametri non espressamente citati devono essere conformi alla attuale normativa U.E.

10. In ogni campagna olearia il Consorzio di tutela individua e conserva in condizioni ideali un congruo numero di campioni rappresentativi degli oli di cui all'art. 1 da utilizzare come standard di riferimento per l'esecuzione dell'esame organolettico.

11. È in facoltà del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali di modificare con proprio decreto i limiti analitici sopraripportati.

12. La designazione degli oli alla fase di confezionamento deve essere effettuata solo a seguito dell'espletamento della procedura prevista dal decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, in ordine agli esami chimico-fisici ed organolettici.

Art. 7.

Designazione e presentazione

1. Alla denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal presente disciplinare di produzione ivi compresi gli aggettivi: «fine», «scelto», «selezionato», «superiore».

2. È consentito l'uso veritiero di nomi, ragioni sociali, marchi privati purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno il consumatore.

3. L'uso di nomi di aziende, tenute, fattorie e loro localizzazione territoriale, nonché il riferimento al confezionamento nell'azienda olivicola o nell'associazione di aziende olivicole o nell'impresa olivicola situate nell'area di produzione consentito solo se il prodotto stato ottenuto esclusivamente con olive raccolte negli oliveti facenti parte dell'azienda e se l'oleificazione e il confezionamento sono avvenuti nell'azienda medesima.

4. Le operazioni di confezionamento dell'olio extravergine di oliva a denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 devono avvenire nell'ambito della zona indicata al punto 1 dell'art. 3.

5. Ogni menzione geografica, prevista all'art. 1 del presente disciplinare, deve essere riportata in etichetta con dimensione non superiore a quella dei caratteri con cui viene indicata la denominazione di origine controllata «Monti Iblei».

6. L'uso di altre indicazioni geografiche consentite ai sensi dell'art. 1, punto 2, del decreto ministeriale 4 novembre 1993, n. 573, riferite a comuni, frazioni, tenute, fattorie da cui l'olio effettivamente deriva deve essere riportato in caratteri non superiori alla metà di quelli utilizzati per la designazione della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1.

7. Il nome della denominazione di origine controllata di cui all'art. 1 deve figurare in etichetta con caratteri chiari ed indelebili con colorimetria di ampio contrasto rispetto al colore dell'etichetta e tale da poter essere nettamente distinto dal complesso delle indicazioni che compaiono su di essa. La designazione deve altresì rispettare le norme di etichettatura previste dalla vigente legislazione.

8. L'olio extravergine di oliva di cui all'art. 1 deve essere immesso al consumo in recipienti di capacità non superiore a litri 5 in vetro o in banda stagnata.

9. È obbligatorio indicare in etichetta l'annata di produzione delle olive da cui l'olio ottenuto.

98A9231

DECRETO 19 ottobre 1998.

Autorizzazione all'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia, campagna 1998-99, per la regione Campania limitatamente alle province di Avellino e Napoli.

IL MINISTRO PER LE POLITICHE AGRICOLE

Visto l'art. 18 del regolamento CEE del Consiglio n. 822/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che quando le condizioni climatiche in talune zone viticole lo rendano necessario gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) delle uve fresche, del mosto di uve, del mosto di uve parzialmente fermentato, del vino nuovo ancora in fermentazione ottenuti dai vitigni di cui all'art. 69 del regolamento medesimo, del vino atto a dare vino da tavola;

Visto l'art. 8, paragrafo 2, del regolamento CEE del Consiglio n. 823/87 del 16 marzo 1987, il quale prevede che, qualora le condizioni climatiche lo richie-

dano, in una delle zone viticole di cui all'art. 7 del regolamento medesimo, gli Stati membri interessati possono autorizzare l'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale (effettivo o potenziale) dell'uva fresca, del mosto d'uva, del mosto d'uva parzialmente fermentato, del vino atto a dare un V.Q.P.R.D.;

Visto l'art. 4 del regolamento CEE del Consiglio n. 2332/92 del 13 luglio 1992 il quale prevede che ogni Stato membro può autorizzare, quando le condizioni climatiche nel suo territorio lo abbiano reso necessario, l'arricchimento delle partite destinate alla elaborazione dei vini spumanti definiti al punto 15 dell'allegato 1° del regolamento CEE n. 822/87;

Visto il decreto ministeriale 8 giugno 1995, il quale disciplina il procedimento relativo all'autorizzazione dell'aumento del titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti della vendemmia;

Visto gli attestati dell'assessorato regionale all'agricoltura della regione Campania con il quale l'organo medesimo ha certificato che nei territori delle province di Avellino e Napoli si sono verificate, per la vendemmia 1998, condizioni climatiche sfavorevoli ed ha chiesto l'emanazione del provvedimento che autorizza le operazioni di arricchimento anzidette;

Considerato che le suddette operazioni di arricchimento debbono essere effettuate in conformità della normativa comunitaria indicata e nel rispetto delle modalità di controllo previste dai regolamenti CEE n. 2240/89, n. 2640/88, n. 2238/93 nonché delle disposizioni impartite dall'Ispettorato centrale repressione frodi e dall'A.I.M.A. in materia.

Decreta:

Articolo unico

1. Nella campagna vitivinicola 1998-99 è consentito aumentare il titolo alcolometrico volumico naturale dei prodotti citati in premessa, ottenuti da uve raccolte nelle aree viticole della regione Campania limitatamente alle province di Avellino e Napoli.

2. Le operazioni di arricchimento debbono essere effettuate secondo le modalità previste dai regolamenti comunitari sopracitati e nel limite massimo di due gradi.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Roma, 19 ottobre 1998

Il Ministro: PINTO

98A9194

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

DECRETO 14 ottobre 1998.

Attuazione della direttiva 97/34/CE che modifica la direttiva 93/75/CEE concernente le condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, attuata con decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1997, n. 268.

IL MINISTRO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Visto l'art. 20 della legge 16 aprile 1987, n. 183;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1997, n. 268, recante «Regolamento di attuazione della direttiva 93/75/CEE concernente le condizioni minime necessarie per le navi dirette a porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti, nonché della direttiva 96/39/CE che modifica la predetta direttiva»;

Vista la direttiva 97/34/CE della commissione del 6 giugno 1997 che modifica la direttiva 93/75/CEE relativa alle condizioni minime necessarie per le navi dirette ai porti marittimi della Comunità o che ne escono e che trasportano merci pericolose o inquinanti;

Tenuto conto che la direttiva 97/34/CE, modificando l'art. 2, lettera *f)*, della direttiva 93/75/CEE riguardante la definizione del Codice internazionale marittimo delle merci pericolose (IMDG), attiene a varianti di natura e ordine prettamente tecnici;

Decreta:

Art. 1.

1. La lettera *f)*, comma 1, dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1997, n. 268, è sostituita dalla seguente:

«*f)* Codice IMDG, il Codice marittimo internazionale per il trasporto delle merci pericolose in vigore il 1° gennaio 1997».

Roma, 14 ottobre 1998

Il Ministro: BURLANDO

98A9220

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELLA BASILICATA IN POTENZA

DECRETO RETTORALE 7 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto di autonomia di questa Università emanato con decreto rettorale n. 581 del 7 aprile 1994 e successivamente modificato con decreto rettorale n. 66 del 28 gennaio 1997;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, in particolare gli articoli 6 e 16;

Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito in legge 21 giugno 1995, n. 236, ed, in particolare, l'art. 6, comma 1;

Viste le proposte di modifica degli articoli 9, comma 4, 17, comma 4, 19, comma 4, lettera *b),* e 35 del suddetto statuto;

Visti i pareri espressi dalle facoltà e dai dipartimenti;

Vista la deliberazione assunta dal senato accademico nella seduta del 24 giugno 1998;

Vista la deliberazione del consiglio di amministrazione del 22 luglio 1998;

Vista la nota prot. n. 14467 del 10 agosto 1998 con la quale tali proposte di modifica sono state inoltrate al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, giusta art. 6, comma 9, della legge n. 168/1989;

Atteso che il prefato Ministero con nota prot. n. 1550/b del 2 ottobre 1998 ha comunicato di non avere osservazioni particolari da formulare al riguardo;

Decreta:

Nell'art. 9, comma 4, la lettera «*b)* ai rappresentanti dei ricercatori nel consiglio di amministrazione e nei consigli di facoltà» è sostituita dalla seguente «*b)* ai ricercatori confermati».

Nell'art. 17, comma 4, le parole «dai rappresentanti dei ricercatori» sono sostituite dalle seguenti: «dai ricercatori confermati».

L'art. 19, comma 7, viene così modificato:

«È istituito il Consiglio dei direttori di Dipartimento quale organo consultivo e propositivo nei confronti del rettore, del senato accademico e del consiglio di amministrazione relativamente a tutte le attività scientifiche e di supporto alla didattica di pertinenza dei dipartimenti. Il Consiglio dei direttori è competente a:

esprimersi sulle modifiche ai regolamenti di ateneo;

proporre i criteri di ripartizione dei finanziamenti tra i dipartimenti nonché a proporne il seguente riparto.

Le modalità di funzionamento del Consiglio sono fissate da apposito regolamento.

Nell'art. 35 è stato aggiunto, infine, il seguente comma:

«12. Tutte le modifiche di statuto di questa università che implicano mutamenti del corpo elettorale per le elezioni del rettore, dei presidi di facoltà e dei direttori di dipartimento entrano in vigore, limitatamente alle suddette elezioni, per il quadriennio accademico successivo alla loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Potenza, 7 ottobre 1998

Il rettore: BOARI

98A9221

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA IN COSENZA

DECRETO RETTORALE 23 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 - Modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 20 gennaio 1936, n. 78;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 - Disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312 - Introduzione insegnamenti negli statuti delle università;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28 - Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 - Riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988 riguardante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai corsi di laurea in farmacia ed in chimica e tecnologia farmaceutiche;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 - Istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 - Individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari, ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 maggio 1994 - Integrazione all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1994 recante individuazione dei settori scientifico-disciplinari degli insegnamenti universitari ai sensi dell'art. 14 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica del 30 giugno 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1994, inerente alle modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente ai diplomi universitari afferenti alla facoltà di farmacia;

Visto il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 41 del 19 febbraio 1996, riguardante modificazioni all'ordinamento didattico universitario relativamente al corso di diploma universitario in «Tecniche erboristiche»;

Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'approvazione dello statuto di autonomia dell'Università degli studi della Calabria;

Visto il regolamento recante la disciplina dei procedimenti relativi allo sviluppo ed alla programmazione del sistema universitario adottato con decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25, che ha sostituito quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 245;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1998, n. 267, relativo all'approvazione del piano di sviluppo dell'università per il triennio 1998/2000, attuativo del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

Vista la proposta formulata dagli organi accademici di questa Università, riguardante l'istituzione dei diplomi universitari della facoltà di farmacia sotto indicati:

Tabella XXVII-*ter*

1) Informazione scientifica del farmaco;

2) Tecnologie farmaceutiche articolato nei due orientamenti:

a) Tossicologia dell'ambiente;

b) Prodotti cosmetici;

3) Controllo di qualità nel settore industriale farmaceutico.

Tabella XXVIII-*ter*

1) Tecniche erboristiche;

Viste le relazioni del nucleo di valutazione interno del 18 e 30 giugno 1998;

Visto il parere favorevole espresso dal comitato regionale di coordinamento nelle adunanze del 19 giugno 1998, in ordine all'istituzione dei diplomi universitari in:

Tecnologie farmaceutiche;

Informazione scientifica sul farmaco.

Visto l'atto di indirizzo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica prot. n. 1/1998 del 16 giugno 1998;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dagli organi accademici di questa università, riguardante l'istituzione dei predetti diplomi universitari della facoltà di farmacia;

Considerato che lo statuto di autonomia dell'Università degli studi della Calabria non contiene gli ordinamenti didattici e che il loro inserimento è previsto nel regolamento didattico d'Ateneo;

Considerato che nelle more dell'approvazione e dell'emanazione del regolamento didattico di Ateneo, le modifiche relative all'ordinamento degli studi dei corsi di laurea, di diploma e delle scuole di specializzazione vengono operate sul vecchio statuto, emanato ai sensi dell'art. 17 del testo unico sopra indicato, ed approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

Lo statuto dell'Università degli studi della Calabria, approvato e modificato con i provvedimenti sopra indicati, è ulteriormente modificato come segue:

Dopo l'art. 94 della sezione V, Titolo II, parte seconda, con lo scorrimento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione dei diplomi universitari della facoltà di farmacia:

Art. 95.

TABELLA XXVII-*ter*

INFORMAZIONE SCIENTIFICA DEL FARMACO
TECNOLOGIE FARMACEUTICHE

Il diploma in tecnologie farmaceutiche è articolato in due orientamenti:

1) Tossicologia dell'ambiente;

2) Prodotti cosmetici.

I corsi hanno lo scopo di fornire agli studenti un'adeguata conoscenza di metodi e contenuti culturali e scientifici orientata al conseguimento del livello formativo richiesto dai vari settori dell'area farmaceutica.

Al compimento del ciclo di studi viene conferito il titolo di diploma in «Informazione scientifica sul farmaco» e in «Tecnologie farmaceutiche».

Art. 96.

Accesso al diploma

L'iscrizione ai corsi è regolata in conformità alle norme vigenti in materia di accesso agli studi universitari.

Il numero di iscritti a ciascun corso è stabilito annualmente dal senato accademico su proposta del consiglio di facoltà in base alle strutture disponibili alle esigenze del mercato del lavoro e secondo i criteri generali fissati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della legge n. 341/1990.

Le modalità delle eventuali prove di ammissione vengono stabilite dal consiglio di facoltà.

Art. 97.

Corsi di laurea e di diplomi affini - Riconoscimenti

Ai fini del proseguimento degli studi, ciascun corso di diploma di cui all'art. 1 è dichiarato affine ad uno dei corsi di laurea della facoltà di cui alle tabelle XXVII e XXVII-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1988 (*Gazzetta Ufficiale* 12 maggio 1989, n. 109).

I corsi di diplomi afferenti al medesimo corso di laurea sono affini tra loro.

Nei trasferimenti tra corsi di diploma e tra corsi di laurea e di diploma, come anche nelle iscrizioni ad altro corso di coloro che hanno già conseguito un titolo di diploma o di laurea, la facoltà riconosce gli insegnamenti seguiti con esito positivo nel corso di provenienza considerando la loro validità culturale, propedeutica o professionale per la formazione prevista dal corso al quale è richiesto il trasferimento o l'iscrizione. La facoltà indica, altresì, l'anno di iscrizione che, nel caso di diplomati che si iscrivono ad un corso di laurea affine, dev'essere di norma il terzo.

Il riconoscimento degli insegnamenti ha luogo nel rispetto dei criteri seguenti:

a) riconoscimento di tutti gli insegnamenti superati nel corso di provenienza ed aventi uguale denominazione ed annualità nel corso ufficiale al quale si richiede l'iscrizione o il trasferimento. Nei passaggi tra corsi non affini, si dovrà tener conto degli insegnamenti che, nella sede, vengono riconosciuti nei passaggi tra i due corsi di laurea;

b) riconoscimento di tutti gli insegnamenti superati nel corso di provenienza per i quali, in assenza dei requisiti indicati in *a)*, sia possibile, a giudizio della facoltà, sostenere un esame integrativo;

c) il numero di insegnamenti di cui in *a)* ed in *b)* che può essere riconosciuto all'atto dell'iscrizione di un diplomato ad un corso di laurea affine, dovrà variare di un minimo di cinque ad un massimo di sette annualità considerando, a riguardo, due insegnamenti semestrali equivalenti ad uno annuale. Di tali disposizioni si dovrà tenere conto nei trasferimenti del corso di diploma a quello di laurea.

Art. 98.

Articolazione dei corsi di studi

L'attività didattica complessiva comprende lezioni ed esercitazioni pratiche.

Le attività pratiche possono essere svolte presso qualificati enti pubblici o privati con i quali siano state stipulate apposite convenzioni.

Le attività pratiche e di laboratorio non possono essere superiori ad un terzo delle attività didattiche complessive.

Ogni corso di diploma è costituito da un numero di insegnamenti pari a quindici annualità con un numero di esami convenzionali non superiore a quindici. L'accertamento del profitto dei corsi integrati (anche se svolti da piu docenti) viene effettuato con un unico esame.

Un numero di annualità variabile da sei ad otto sarà costituito da insegnamenti «istituzionali» facenti parte ciascuno di uno specifico settore scientifico-disciplinare secondo quanto indicato in ogni singolo diploma.

Gli insegnamenti istituzionali, per l'aliquota eccedente le cinque annualità monodisciplinari, potranno eventualmente essere impartiti come corsi integrati di discipline appartenenti ad uno o più settori scientifico-disciplinari.

La scelta degli insegnamenti istituzionali dall'elenco di discipline riportate nei singoli settori scientifico-disciplinari indicati per ciascun diploma, deve rispondere alle esigenze di fornire agli studenti i principi ed i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari anche in vista del ruolo propedeutico di tali principi e contenuti per l'approfondimento degli altri insegnamenti del corso di diploma universitario.

Durante il primo biennio del corso di diploma lo studente dovrà dimostrare di aver acquisito la capacità di aggiornarsi nella letteratura scientifica in lingua inglese: tale capacità sarà accertata con modalità che saranno definite dal consiglio di facoltà.

Le rimanenti annualità, fino alla concorrenza di quindici saranno costituite da insegnamenti «caratterizzanti» lo specifico corso di diploma o lo specifico orientamento.

Tali annualità, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 341/1990, sono ripartite per aree disciplinari secondo i rapporti specificati nelle tabelle riferite ad ogni singolo diploma e riportate al successivo art. 99. I relativi insegnamenti potranno essere strutturati sia come corsi monodisciplinari che come corsi integrati.

La facoltà nell'attivare il corso degli studi potrà discostarsi dalle indicazioni delle tabelle attivando insegnamenti alternativi in base a particolari esigenze culturali e professionali, per un numero di annualità non superiore a tre.

Art. 99.

Ordinamento didattico

Le tabelle che seguono riportano i curricola dei diplomi universitari delle facoltà. In esse sono indicate le specifiche competenze dei diplomati, le aree disciplinari con le relative annualità e gli insegnamenti utili

alla formazione della figura professionale. Le discipline riportate nelle tabelle hanno mero carattere esemplificativo non vincolante.

Art. 100.

Diploma di informazione scientifica sul farmaco

L'obiettivo del corso di diploma è quello di formare operatori aventi conoscenze culturali di base e competenze professionali specifiche utili a svolgere attività di informazione scientifica sulle capacità medicinali, sui presidi medico-chirurgici e sui prodotti dietetici allo scopo di far conoscere periodicamente agli operatori sanitari, nei settori pubblico e privato, le caratteristiche e le proprietà dei medicamenti, onde assicurare il corretto impiego, secondo quanto previsto dalla legge n. 833/1978 istitutiva del Servizio sanitario nazionale e dal decreto del Ministro della sanità 23 giugno 1981.

Tale diploma è considerato affine al corso di laurea in farmacia.

Il numero di annualità, gli insegnamenti e la loro appartenenza e distribuzione tra le diverse aree scientifico-disciplinari sono riportati in tabella.

Tipo	Codice	Settore scientifico-disciplinare	N. annualità	Esempi di discipline
Ist.	E09A	Anatomia umana	1	Anatomia umana
Ist.	E05A	Biochimica	1	Biochimica
Ist.	C03X	Chimica gen. inorganica	1	Chimica gen. inorganica
Ist.	C05X	Chimica organica	1	Chimica organica
Ist.	E04A	Fisiologia generale	1	Fisiologia generale
Ist.	F04A	Patologia generale	1	Patologia generale
Ist.	A02A	Analisi matematica I e II		
Carat.	C08X	Farmaceutico, tecnol. applicativo	1	Farmacocinetica e metabolismo dei farmaci
Carat.	E07X	Farmacologia	2	Farmacologia e farmacoterapia tossicologia
1		Matematica, fisica		
	A02B	Probab. e statistica matematica		
	B01B	Fisica		
lst.	F22A	Igiene generale ed applicata		Microbiologia, igiene
	F05X	Microbiologia e microbiologia clinica		
Carat.	C07X	Chimica farmaceutica	2	Analisi dei medicinali
Carat.			2	Annualità per insegnamenti caratterizzanti di sede

Art. 101.

Diploma in tecnologie farmaceutiche

Tale diploma è considerato affine al corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche.

Esso si articola in due orientamenti:

1) Tossicologia dell'ambiente;

2) Prodotti cosmetici.

L'obiettivo del diploma è quello di fornire operatori aventi conoscenze culturali e competenze professionali specifiche utili in laboratori di indagine scientifico-sperimentale. Il diplomato avrà competenze specifiche per il controllo e la preparazione di prodotti di interesse cosmetico per le sue analisi chimico-tossicologiche utili alla valutazione della sicurezza dell'ambiente.

Il numero di annualità, gli insegnamenti e la loro appartenenza e distribuzione tra le diverse aree scientifico-disciplinari sono riportati in tabella.

Tipo	Codice	Settore scientifico-disciplinare	Orientamenti		Esempi di discipline
			Tossicologia dell'ambiente annualità	Prodotti cosmetici annualità	
Ist.	E05A	Biochimica	1	1	Biochimica
Ist.	C03X	Chimica generale ed inorganica	1	1	Chimica generale ed inorganica
Ist.	C05X	Chimica organica	1	1	Chimica organica
Ist.	A02B	Probabilità e statistica matem.	1	1	Matematica
Ist.	B01B	Fisica	1	1	Fisica
Ist.	F05X F221	Microbiologia e microbiologia clinica, igiene generale ed applicata	1	1	Microbiologia, igiene
Ist.	E09A E04A F04A	Anatomia umana, fisiologia generale, patologia generale		1	Anatomia umana, fisiologia generale
Carat.	C07X E07X	Chimica farmaceutica, farmacologia	2	2	Chimica tossicologica, tossicologia
Carat.	C01A C07X C08X	Chimica analitica, chimica farmaceutica, farmaceutico tecnologico applicativo	2	2	Analisi prodotti cosmetici, analisi chimico-tossicologica, chimica analitica degli inquinanti
Carat.	C08X	Farmaceutico tecnologico applicativo	1	1	Tecnologia socio-economia e legislaz. farmaceutiche, brevettistica farmaceutica, formulazione e legislaz. dei prodotti cosmetici
Carat.	C08X	Farmaceutico tecnologico applicativo		2	Farmacocinetica e metabolismo dei farmaci, analisi dei prodotti cosmetici, chimica dei prodotti cosmetici
Carat.	C09X	Chimica bromatologica		1	Chimica degli alimenti, chimica bromatologica
Carat.	E07X	Farmacologia		1	Tossicologia cellulare
Carat.	C11X	Chimica dell'ambiente e dei beni culturali		1	Chimica dell'ambiente
Carat.			1	1	Annualità libera a scelta delle sedi

Art. 102.

Esame di diploma

L'esame di diploma consiste in un colloquio tendente ad accertare la preparazione di base e professionale del candidato; in tale colloquio potrà anche essere discusso un eventuale elaborato finale.

Art. 103.

Regolamento dei corsi di diploma

I consigli di facoltà determinano, con apposito regolamento ed in conformità con il regolamento didattico di Ateneo, l'articolazione del corso di diploma, in accordo con quanto previsto dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990.

In particolare nel regolamento sarà indicato il piano di studi nel rispetto dei vincoli di cui agli articoli 4 e 5.

Nel piano di studi saranno individuati: gli insegnamenti «istituzionali» e «caratterizzanti» definiti dall'art. 4 specificandone il carattere monodisciplinare o integrato.

Di questi corsi dovrà essere indicata la durata annuale (almeno 70 ore) o semestrale (almeno 35 ore) oltre al numero di ore di esercitazioni pratiche destinato a ciascun insegnamento:

la collocazione degli insegnamenti nei successivi periodi didattici (anni o semestri) e le relative propedeuticità;

le prove di valutazione degli studenti e la composizione delle relative commissioni;

i vincoli per l'iscrizione agli anni successivi al primo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cosenza, 23 settembre 1998

p. *Il rettore:* TREBISACCE

98A9222

UNIVERSITÀ DI SASSARI

DECRETO RETTORALE 6 ottobre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare l'art. 6;

Visto il decreto rettorale n. 60 del 1º febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995 - supplemento ordinario, modificato con decreto rettorale 17 settembre 1996, n. 84, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 26 settembre 1996, con il quale è stato emanato lo statuto dell'Università degli studi di Sassari;

Vista la delibera del senato accademico del 29 maggio 1998, con la quale è stata deliberata la proposta di revisione dello statuto ai sensi dell'art. 76 dello statuto stesso;

Vista la delibera del senato accademico del 21 luglio 1998, con la quale è stata deliberata la revisione di alcuni articoli dello statuto ai sensi del prima richiamato art. 76;

Vista la nota n. E - 15861 del 22 luglio 1998, con la quale è stata inviata al Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica la delibera del senato accademico prima citata;

Vista la nota del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica n. 1351, del 24 settembre 1998, con la quale viene comunicato che il Ministero non intende formulare osservazioni sulle modifiche allo statuto;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Sassari, emanato con decreto rettorale n. 60 del 1º febbraio 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 16 febbraio 1995 - supplemento ordinario e modificato con decreto rettorale n. 84 del 17 settembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 26 settembre 1996, viene ulteriormente modificato:

Art. 19.

Composizione

Al primo comma dell'art. 19 le parole «due ricercatori» è sostituita da:

«due rappresentanti eletti fra i ricercatori, gli stabilizzati e gli assistenti del ruolo ad esaurimento;».

Art. 21.

Composizione

Al primo comma dell'art. 21 la parola «un ricercatore» è sostituita da:

«un rappresentante eletto fra i ricercatori, i professori stabilizzati e gli assistenti.».

Art. 29.

Composizione del consiglio di facoltà

Si aggiunge un sesto comma che recita così:

6. Qualora, per qualsiasi causa, i professori di prima fascia di una facoltà si riducano a un numero inferiore a 3, il rettore, con proprio decreto, procede all'integrazione transitoria, previa designazione da parte del Senato accademico, di uno o più docenti di prima fascia, negli specifici settori scientifico-disciplinari, nelle more della ricostituzione del consiglio di facoltà riservato ai professori di prima fascia.

Si inserisce un nuovo articolo che diventa l'art. 72, con relativo slittamento degli articoli successivi:

Art. 72.

Docenti a contratto

1. Per sopperire a particolari e motivate esigenze didattiche, l'Università, secondo le norme vigenti e nei limiti di appositi stanziamenti di bilancio, può stipulare con studiosi od esperti di comprovata qualificazione scientifica e professionale, anche di cittadinanza straniera, contratti di diritto privato per l'insegnamento nei corsi di laurea, di diploma universitario e di specializzazione ovvero per lo svolgimento di attività didattiche integrative di durata annuale e rinnovabili per non più di 6 anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sassari, 6 ottobre 1998

Il rettore: MAIDA

98A9224

UNIVERSITÀ DI CAGLIARI

DECRETO RETTORALE 18 settembre 1998.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1098, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, relativo al riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione per la sperimentazione organizzativa e didattica;

Visti gli articoli 6 e 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Visto il decreto ministeriale 27 ottobre 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 18 del 23 gennaio 1993, con il quale è quale è stata approvata la nuova tabella ottava dell'Ordinamento didattico relativa ai corsi di studio dell'area economica;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 26 aprile 1996, contenente alcune modifiche alla tabella ottava sopracitata;

Vista la proposta d'istituzione del nuovo corso di laurea in «economia aziendale» formulata dal comitato regionale di coordinamento in data 28 febbraio 1994 per il piano triennale di sviluppo 1994-96;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di economia del 24 marzo 1998 con la quale è stata proposta l'istituzione del corso di laurea in «economia aziendale»;

Vista la delibera del consiglio della facoltà di economia del 13 maggio 1998 con la quale sono state recepite le modifiche contenute nel decreto ministeriale del 26 febbraio 1996;

Viste le delibere del consiglio di amministrazione e del senato accademico che, rispettivamente in data 18 giugno 1998 e 1° luglio 1998, hanno approvato la proposta di istituzione del nuovo corso di laurea in «economia aziendale»;

Visto il decreto ministeriale 27 gennaio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 gennaio 1998, che, all'art. 2, comma 4, prevede la possibilità, per le università, di istituire autonomamente nuove facoltà e corsi, con risorse a carico dei propri bilanci e senza oneri aggiuntivi sui trasferimenti statali al sistema universitario;

Vista la nota d'indirizzo del 16 giugno 1998 inviata dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, contenente informazioni sintetiche finalizzate al completamento dell'autonomia delle università, nonché indicazioni sulle innovazioni immediatamente percorribili, ai sensi della legge n. 127 del 15 maggio 1997 (art. 17, commi 95 e seguenti);

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Cagliari, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso indicato:

«TITOLO IV

FACOLTÀ DI ECONOMIA

(Tabella VIII)

Art. 24. — Alla facoltà di economia afferiscono i seguenti corsi di laurea di durata quadriennale:

economia e commercio;

economia aziendale,

e i seguenti corsi di diploma universitario di durata triennale:

economia e amministrazione delle imprese;

economia e gestione dei servizi turistici.

SEZIONE I

Norme comuni ai corsi di laurea

Art. 25. — Sono titoli di ammissione ai corsi di laurea in economia e commercio e economia aziendale quelli previsti dalle vigenti leggi.

Art. 26. — Gli insegnamenti attivabili nei corsi di laurea di cui all'art. 24 sono:

a) quelli indicati nel successivo art. 36, articolati nelle quattro aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica e nei relativi settori scientifico-disciplinari;

b) gli insegnamenti caratterizzanti i singoli corsi di laurea riportati nei successivi articoli;

c) le seguenti lingue straniere moderne: lingua inglese, lingua francese, lingua spagnola, lingua tedesca, lingua russa, lingua portoghese, lingua araba, lingua cinese, lingua giapponese;

d) insegnamenti di settori scientifico-disciplinari diversi da quelli di cui ai punti precedenti, fino ad un massimo di otto per ciascun corso di laurea o indirizzo attivato presso la facoltà.

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi, in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Art. 27. — Ai fini del conseguimento dei diplomi di laurea, sono riconosciuti gli insegnamenti dei corsi di diploma universitario dell'area economica di cui al decreto ministeriale 31 luglio 1992 e degli altri corsi di diploma universitario attivati all'interno della facoltà, seguiti con esito positivo, in relazione al sistema dei crediti didattici determinato dal regolamento didattico di facoltà secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, a condizione che essi siano compatibili, anche per i contenuti, con il piano di studi approvato dalla competente struttura didattica per il corso di studi per il quale si chiede l'iscrizione. Dovranno essere in ogni caso riconosciute le prove di idoneità di lingue straniere e di informatica, nel rispetto delle forme di accertamento previste dalla struttura didattica competente a norma del successivo art. 31.

Le strutture didattiche competenti determinano nel proprio regolamento i criteri per il riconoscimento degli insegnamenti.

Ai fini del riconoscimento di cui ai commi precedenti, sono da considerarsi affini i corsi di laurea e quelli di diploma universitario dell'area economica di cui all'art. 24.

Art. 28. — Il piano di studi di ciascun corso di laurea comprende dieci insegnamenti fondamentali, l'equivalente di otto insegnamenti annuali, scelti fra i caratterizzanti il corso di laurea stesso, ed altri insegnamenti equivalenti ad un numero di sei annualità.

Gli insegnamenti fondamentali devono rispondere all'esigenza di fornire agli studenti i principi e i contenuti basilari dei rispettivi comparti scientifico-disciplinari, anche in vista del ruolo propedeutico e complementare per l'apprendimento degli altri insegnamenti del corso di laurea.

Nel rigoroso rispetto delle condizioni di cui al comma precedente, la struttura didattica competente attiverà tali insegnamenti scegliendoli tra quelli che compaiono negli elenchi di cui al successivo art. 36 secondo la seguente distribuzione:

due nell'elenco P0lA (economia politica);

due nell'elenco P02A (economia aziendale);

uno nell'elenco P03X (storia economica);

uno nell'elenco N01X (diritto privato);

uno nell'elenco N09X (istituzioni di diritto pubblico);

uno nell'elenco S0lA (statistica);

due complessivamente negli elenchi S04A (matematica per le applicazioni economiche) e S04B (matematica finanziaria e scienze attuariali).

Gli insegnamenti che compaiono in più settori potranno essere scelti da uno qualsiasi di essi in relazione alle esigenze didattico-scientifiche della facoltà.

Gli insegnamenti fondamentali devono essere annuali e svolti di norma nei primi due anni di corso.

La laurea si consegue dopo aver superato gli esami di profitto per insegnamenti equivalenti ad un numero di ventiquattro annualità, le prove di idoneità richieste (o gli esami che eventualmente le sostituiscono ai sensi del successivo art. 31) e l'esame di laurea.

Art. 29. — La struttura didattica competente può integrare l'elenco degli insegnamenti caratterizzanti ciascun corso di laurea, di cui al precedente art. 24, con altri quattro insegnamenti a sua scelta, che sono considerati caratterizzanti a tutti gli effetti.

La struttura didattica competente garantisce che, tra gli insegnamenti attivati nella facoltà, ve ne siano almeno dodici compresi nell'elenco degli insegnamenti caratterizzanti di ciascun corso di laurea, e predispone percorsi didattici ed eventuali indirizzi, nel rispetto dei vincoli alla distribuzione degli insegnamenti per area e prevedendo adeguate possibilità di scelta per gli studenti.

La struttura didattica competente, nel rispetto dell'ordinamento, individua i criteri per la formazione dei piani di studio e degli eventuali indirizzi, nell'ambito di ciascun corso di laurea, con il regolamento di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 341/1990, anche con la determinazione di un sistema di crediti didattici.

Nell'ambito del regolamento di cui al comma precedente, la struttura didattica competente può assegnare ai corsi indicazioni ordinali, numeriche o alfabetiche, nonché denominazioni aggiuntive che ne specifichino i contenuti effettivi o li differenzino nel caso in cui essi vengano ripetuti con contenuti diversi. Per i corsi fondamentali non sono possibili denominazioni aggiuntive, salvo la possibilità di indicare numericamente la successione dei corsi recanti la stessa denominazione secondo l'ordine di propedeuticità.

Art. 30. — Gli insegnamenti annuali comprendono di norma settanta ore di didattica, quelli semestrali comprendono di norma trentacinque ore di didattica.

La struttura didattica competente stabilisce quali insegnamenti non fondamentali sono svolti con corsi annuali e quali con corsi semestrali.

A tutti gli effetti è stabilita l'equivalenza tra un corso annuale e due corsi semestrali. Un insegnamento annuale può essere articolato in due corsi semestrali anche con distinte prove di esame.

Ferma restando la possibilità di riconoscimento di crediti didattici, per ciascun corso di laurea, possono essere svolti fino a quattro corsi annuali o otto corsi semestrali coordinando moduli didattici di durata più breve, svolti anche da docenti diversi, per un numero complessivamente uguale di ore.

La struttura didattica competente può autorizzare lo studente ad inserire nel proprio piano di studi fino a sei insegnamenti attivati in altre facoltà dell'ateneo o in altre università, anche straniere, fatto salvo il riconoscimento degli studi effettuati all'estero nell'ambito di accordi interuniversitari. In tal caso, la struttura didattica competente dovrà altresì determinare la categoria e l'area di appartenenza dei suddetti insegnamenti ai fini del rispetto dell'art. 28 e degli altri vincoli dell'ordinamento.

Art. 31. — Per il conseguimento della laurea lo studente deve anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso, la struttura didattica competente può sostituire le prove d'idoneità con esami di profitto, che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 28.

Le prove d'idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati.

Nell'ambito di convenzioni stipulate dall'Ateneo, il conseguimento di certificati internazionalmente riconosciuti può essere equiparato al superamento delle prove d'idoneità nelle lingue straniere.

Art. 32. — La struttura didattica competente stabilisce le modalità degli esami di profitto e delle prove d'idoneità.

L'esame di laurea consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento, scelto dallo studente d'intesa col relatore, secondo le modalità stabilite dalla struttura didattica competente.

SEZIONE II

NORME RELATIVE AI SINGOLI CORSI DI LAUREA

Corso di laurea in economia e commercio

Art. 33. — Il corso di laurea in economia e commercio è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.

Oltre a quelli eventualmente previsti ai sensi dell'art. 29, comma 1, sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia e commercio, i seguenti:

Area economica:

Econometria;

Economia agraria;

Economia del lavoro;

Economia dello sviluppo;

Economia industriale;

Economia internazionale;

Economia monetaria;

Economia pubblica;

Economia regionale;

Geografia economica;

Politica economica;

Programmazione dello sviluppo e assetto del territorio;

Scienza delle finanze;

Storia del pensiero economico.

Area aziendale:

Economia degli intermediari finanziari;

Economia e direzione delle imprese;

Finanza aziendale:

Marketing;

Merceologia;

Organizzazione aziendale;

Revisione aziendale;

Tecnica bancaria;

Tecnica industriale e commerciale.

Area giuridica:

Diritto commerciale;

Diritto del lavoro;

Diritto della Comunità europea;

Diritto fallimentare;

Diritto pubblico dell'economia;

Diritto tributario;

Legislazione bancaria.

Area matematico-statistica:

Matematica finanziaria (secondo corso se presente tra i fondamentali);

Statistica (secondo corso se presente tra i fondamentali);

Statistica economica.

Altre aree:

Sociologia.

Il piano di studi per il conseguimento della laurea in economia e commercio, nel complesso degli insegnamenti fondamentali, caratterizzanti e altri, deve comprendere almeno cinque insegnamenti dell'area economica, almeno cinque insegnamenti dell'area aziendale, almeno quattro insegnamenti dell'area giuridica e almeno quattro insegnamenti dell'area matematico-statistica.

Corso di laurea in economia aziendale

Art. 34. — Il corso di laurea in economia aziendale è disciplinato, oltre che dal presente articolo, dagli articoli 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32.

Sono insegnamenti fondamentali del corso di laurea in economia aziendale, i seguenti:

I Anno:

Economia politica 1 (area economica) P0lA;
Economia aziendale (area aziendale) P02A;
Istituzioni di Diritto pubblico (area giuridica) N09X;
Istituzioni di Diritto privato (area giuridica) N01X;
Matematica generale (area matematico-statistica) S04A.

II Anno:

Economia politica 2 (area economica) P0lA;
Ragioneria generale ed applicata (area aziendale) P02A;
Matematica finanziaria (area matematico-statistica) S04B;
Statistica (area matematico-statistica) S0lA;
Storia economica (area economica) P03X.

Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia aziendale, i seguenti:

III Anno:

Diritto commerciale (area giuridica) N04X;
Programmazione e controllo (area aziendale) P02A;
Finanza aziendale (area aziendale) P02C,
più due insegnamenti di percorso e due insegnamenti liberi;

IV Anno:

Economia e gestione delle imprese (area aziendale) P02B;
Economia degli intermediari finanziari (area aziendale) P02E,
più due insegnamenti di percorso e tre insegnamenti liberi.

Art. 35 *(Percorsi - Insegnamenti caratterizzanti gli indirizzi):*

1. *Finanza.*

Legislazione bancaria (area giuridica) N09X;
Politica economica (area economica) P01B;
Strategia e politica aziendale (area aziendale) P02A;
Tecnica bancaria (area aziendale) P02E;
Economia politica III (area economica) P0lA;
Diritto tributario (area giuridica) N13X;

2. *Amministrazione e controllo.*

Diritto tributario (area giuridica) N13X;
Strategia e politica aziendale (area aziendale) P02A;
Diritto del lavoro (area giuridica) N07X;
Statistica aziendale (area matematico-statistica) S02X;
Organizzazione aziendale (area aziendale) P02D;
Economia delle aziende e delle amministrazioni pubbliche (area aziendale) P02A;

3. *Marketing.*

Economia internazionale (area economica) P01G;
Marketing (area aziendale) P02B;
Statistica economica (area matematico-statistica) S02X;
Marketing internazionale (area aziendale) P02B;
Tecnologia dei cicli produttivi (area aziendale) C01B;
Scienza delle finanze (area economica) P01C.

Lo studente deve scegliere quattro esami caratterizzanti di percorso tra i sei indicati. I cinque esami restanti vengono lasciati alla scelta dello studente tra quelli attivati nella facoltà.

Nell'insieme rappresentato dagli esami caratterizzanti di percorso e dai restanti liberi devono essere ricompresi almeno:

3 insegnamenti aziendali;
2 economici;
1 giuridico;
1 matematico-statistico.

Art. 36 *(Discipline delle aree economica, aziendale, giuridica e matematico-statistica attivabili nella facoltà di economia):*

Area economica:

tutte le discipline dei settori scientifico-disciplinari:

P0lA Economia politica;
P01B Politica economica;
P01C Scienza delle finanze;
P01D Storia del pensiero economico;
P0lE Econometria;
P01F Economia monetaria;
P01G Economia internazionale;
P01H Economia dello sviluppo;
P0lI Economia dei settori produttivi;
P01J Economia regionale;
P03X Storia economica;
G01X Economia ed estimo rurale;
M06B Geografia economico-politica.

Area aziendale:

tutte le discipline dei settori scientifico-disciplinari:

P02A Economia aziendale;
P02B Economia e gestione delle imprese;
P02C Finanza aziendale;
P02D Organizzazione aziendale;
P02E Economia degli intermediari finanziari;
C01B Merceologia.

Area giuridica:

tutte le discipline dei settori scientifico-disciplinari:

N01X Diritto privato;
N02X Diritto privato comparato;
N03X Diritto agrario;
N04X Diritto commerciale;
N05X Diritto dell'economia;
N06X Diritto della navigazione;
N07X Diritto del lavoro;
N08X Diritto costituzionale;
N09X Istituzioni di diritto pubblico;
N010X Diritto amministrativo;
N011X Diritto pubblico comparato;
N013X Diritto tributario;
N014X Diritto internazionale.

Le discipline elencate dei sottoindicati settori scientifico-disciplinari:

N15X - Diritto processuale civile:
diritto dell'arbitrato interno e internazionale;
diritto dell'esecuzione civile;
diritto fallimentare (settore N15X);
diritto processuale civile;
diritto processuale civile comparato;
diritto processuale comunitario (settore N15X);

N17X Diritto penale:
diritto penale amministrativo;
diritto penale commerciale;
diritto penale comparato;
diritto penale dell'ambiente;
diritto penale del lavoro;
diritto penale dell'economia.

Area matematico-statistica:

tutte le discipline dei settori scientifico-disciplinari:

S0lA Statistica;
S01B Statistica per la ricerca sperimentale;
S02X Statistica economica;
S03A Demografia;
S03B Statistica sociale;
S04A Matematica per le applicazioni economiche;
S04B Matematica finanziaria e scienze attuariali.

Le discipline elencate dei sottoindicati settori scientifico-disciplinari:

A01B - Algebra:
algebra lineare;

A01C - Geometria:
geometria;

A02A - Analisi matematica:
analisi matematica;

A02B - Probabilità e statistica matematica:
calcolo delle probabilità;
processi stocastici;
statistica matematica (settore A02B);
teoria dei giochi (settore A02B);
teoria delle decisioni (settore A02B);

A04A - Analisi numerica:
analisi numerica;
calcolo numerico;
catematica computazionale;
metodi numerici per l'ottimizzazione;

A04B - Ricerca operativa:
metodi e modelli per la pianificazione eco-nomica;
metodi e modelli per la pianificazione territoriale;
modelli di sistemi di produzione;
modelli di sistemi di servizio;
ottimizzazione;
programmazione matematica;
ricerca operativa;
tecniche di simulazione;
teoria dei giochi (settore A04B);

K04X - Automatica:
analisi dei sistemi;
modellistica e controllo dei sistemi ambientali;
modellistica e gestione delle risorse naturali;
modellistica e simulazione;

K05A - Sistemi di elaborazione delle informazioni:
informatica grafica;
ingegneria della conoscenza e sistemi esperti;
intelligenza artificiale (settore K05A);
sistemi informativi;
sistemi operativi (settore K05A);

K05B - Informatica:
informatica generale;
intelligenza artificiale (settore K0SB);
programmazione;
sistemi operativi (settore K05B);

K05C - Cibernetica:
cibernetica;
elaborazione di immagini».

Il presente decreto sarà inviato al Ministero di grazia e giustizia per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Cagliari, 18 settembre 1998

Il rettore: MISTRETTA

98A9223

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO PER IL COORDINAMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE

Avviso relativo alla avvenuta scadenza del termine per l'emanazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi a direttive comunitarie.

Il giorno 24 ottobre 1998 scade il termine per mettere in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi alla direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee - serie L n. 281 del 23 novembre 1995, e nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - 2ª serie speciale - n. 6 del 22 gennaio 1996.

98A9225

MINISTERO DELLA FINANZE

Bollettino ufficiale della lotteria Europea per la ricostruzione delle città terremotate - 1998. (Estrazione del 10 e 11 ottobre 1998).

Elenco dei biglietti vincenti i premi della lotteria Europea per la ricostruzione delle città terremotate, avvenuta in Lisbona il 10 ottobre 1998 per il premio europeo ed in Roma l'11 ottobre 1998 per i premi nazionali:

Premio europeo:

ECU 2.500.000 - Biglietto n. 13080, serie 8ª, fraz. 6ª, venduto in Spagna.

Premi nazionali:

Premi di prima categoria:

1) Biglietto serie P n. 81347 di lire 1 miliardo abbinato alla «Compagnia Balestrieri di Assisi»;

2) Biglietto serie E n. 09467 di lire 500 milioni abbinato alla «Compagnia Balestrieri di Ventimiglia»;

3) Biglietto serie B n. 32409 di lire 300 milioni abbinato alla «Associazione Contrade S. Paolino - Lucca».

Premi di seconda categoria - N. 10 premi da lire 30 milioni cadauno:

1) Biglietto serie C n. 15846;

2) Biglietto serie C n. 34930;

3) Biglietto serie D n. 07480;

4) Biglietto serie G n. 70852;

5) Biglietto serie I n. 02112;

6) Biglietto serie S n. 39629;

7) Biglietto serie U n. 24123;

8) Biglietto serie U n. 34642;

9) Biglietto serie U n. 66378;

10) Biglietto serie AB n. 13738.

Premi ai venditori dei biglietti vincenti:

1) Biglietto serie P n. 81347 L. 3.500.000;

2) Biglietto serie E n. 09467 L. 3.000.000;

3) Biglietto serie B n. 32409 L. 2.000.000.

Ai venditori dei 10 premi di seconda categoria L. 500.000 ciascuno.

98A9304

MINISTERO DELLA SANITÀ

Comunicato relativo al provvedimento 7 agosto 1998 recante «Revisione delle note» riportate nel provvedimento di riclassificazione dei medicinali e successive modificazioni.

Considerata una serie di richieste di chiarimenti pervenute al Ministero - Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, in ordine al provvedimento di che trattasi, si ravvisa la necessità di comunicare quanto di seguito:

1) in riferimento alle note 75, 77 e 78 il decreto del 7 agosto 1998 costituisce anche provvedimento di riclassificazione in classe A), limitatamente alle condizioni indicate nelle note medesime, dei seguenti farmaci in precedenza classificati in classe C): Caverject flac. 10 mcg L. 25.700, Biodermatin 30 cpr 5 mg L. 22.500, Trusopt soluzione oftalmica 2% 5 ml L. 28.100;

2) la nota 64, in quanto non riportata, nell'elenco deve ritenersi eliminata.

98A9305

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deposito del bilancio finale della liquidazione, del rendiconto della gestione e della relazione del comitato di sorveglianza della società Arizona S.r.l., in Vicenza, in liquidazione coatta amministrativa.

Si comunica che, in data 8 ottobre 1998 — giusta autorizzazione in data 17 settembre 1998 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — il commissario liquidatore dott. Alfio Lamanna, ha provveduto al deposito presso la cancelleria fallimentare del tribunale di Vicenza del bilancio finale della liquidazione, del rendiconto della gestione e della relazione del comitato di sorveglianza della società Arizona S.r.l., in liquidazione coatta amministrativa, avente sede legale in Vicenza, costituita in data 17 ottobre 1991 con atto notaio Rizzi Giovanni di Vicenza, n. rep. 20.926, n. racc. 1920 iscritta nel registro delle imprese di Vicenza al n. 27283 ed avente codice fiscale e partita I.V.A. 02232130241.

98A9243

Deposito del bilancio finale della liquidazione, del rendiconto della gestione e della relazione del comitato di sorveglianza della società Esperia S.r.l., in Vicenza, in liquidazione coatta amministrativa.

Si comunica che, in data 8 ottobre 1998 — giusta autorizzazione in data 17 settembre 1998 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — il commissario liquidatore dott. Alfio Lamanna, ha provveduto al deposito presso la cancelleria fallimentare del tribunale di Vicenza del bilancio finale della liquidazione, del rendiconto della gestione e della relazione del comitato di sorveglianza della società Esperia S.r.l., in liquidazione coatta amministrativa, avente sede legale in Vicenza, costituita in data 2 aprile 1992 con atto notaio Rizzi Giovanni di Vicenza, n. rep. 23.650, n. racc. 2276, iscritta nel registro delle imprese di Vicenza al n. 28408 ed avente codice fiscale e partita I.V.A. 02270450246.

98A9244

Deposito del bilancio finale della liquidazione, del rendiconto della gestione e della relazione del comitato di sorveglianza della società H.T.S. Holding Treviso Sport S.r.l., in Vicenza, in liquidazione coatta amministrativa.

Si comunica che, in data 8 ottobre 1998 — giusta autorizzazione in data 17 settembre 1998 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato — il commissario liquidatore dott. Alfio Lamanna, ha provveduto al deposito presso la cancelleria fallimentare del tribunale di Treviso del bilancio finale della liquidazione, del rendiconto della gestione e della relazione del comitato di sorveglianza della società H.T.S. Holding Treviso Sport S.r.l., in liquidazione coatta amministrativa, avente sede legale in Vicenza, costituita in data 5 settembre 1989 con atto notaio Rizzi Giovanni di Vicenza, n. rep. 8732, n. racc. 884, iscritta nel registro delle imprese di Vicenza al n. 28511 ed avente codice fiscale e partita I.V.A. 00880290267.

98A9245

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
- **presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;**
- **presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1998

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1998
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1998 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1998

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L.	484.000
- semestrale	L.	275.000

Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:

- annuale	L.	396.000
- semestrale	L.	220.000

Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:

- annuale	L.	110.000
- semestrale	L.	66.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L.	102.000
- semestrale	L.	66.500

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L.	260.000
- semestrale	L.	143.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L.	101.000
- semestrale	L.	65.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L.	254.000
- semestrale	L.	138.000

Tipo F - *Completo.* Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):

- annuale	L.	1.045.000
- semestrale	L.	565.000

Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):

- annuale	L.	935.000
- semestrale	L.	495.000

Integrando con la somma di **L. 150.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale *- parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1998.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili,* ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	154.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	100.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1998
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	451.000
Abbonamento semestrale	L.	270.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero*, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate*, compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189